

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Parlano contro il progetto di legge i senatori Calabiana, Alberto della Marmora, Di Castagnetto, Stara e D'Angennes; in favore il ministro di grazia e giustizia — Il relatore De Margherita riassume la discussione — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**DI VESME**, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, rimandata a quest'oggi.

La parola è al senatore Calabiana.

**CALABIANA.** Nel prendere la parola, o signori, io anzi tutto vi prego di un benigno compatimento se ripeterò alcune cose le quali furono esposte con tanta sapienza e dottrina dagli onorevoli miei colleghi. Ma tanta è l'importanza della discussione che avanti voi si tratta che io spero non sarà riputato soverchio il mio dire. Confortato da questa fiducia, io entro nell'argomento.

Il temperamento, o signori, che la maggioranza della Commissione del Senato ha recato al primo progetto di legge sul matrimonio civile compilando essa medesima un controprogetto coll'intendimento di ravvicinare tra di loro e di mettere in perfetta concordia il sacerdozio e l'impero (come l'onorevole relatore affermò di avere voluto fare) è assai lodevole, perciocchè « gli sciagurati dissidi tra lo Stato e la Chiesa, come egli stesso confessa, mentre questa nel più vivo affliggono, far non si può che a quello ad un tratto gravissimo nocimento non arrechino. »

Innalzando su questa base un nuovo edificio, e mirando conseguentemente a togliere gli opponimenti che erano tra le due potestà nel primo progetto, la Commissione avvisava di rendersi benemerita di questa tanto desiderata e tanto necessaria conciliazione, eliminando anzi tutto l'articolo 23 che dava al potere laico una facoltà impossibile ad un profano, e dimostrando insieme con molta dottrina gl'inconvenienti ed assurdi che da quel riprovato articolo evidentemente dima-

navano. Nel por mano a quest'opera mostrò la Commissione di essere animata da lodevole spirito di conciliazione; e se al buon desiderio non corrisposero le sue fatiche facendo paghi

i voti di tutti, non è men vero però che le si deve tener buon conto del quanto ha cominciato a fare, sperando che vorrà coi lumi della molla sua scienza e col forte suo zelo per la giustizia recare all'opera sua l'ultima mano, sì che siano salvi alle due potestà i sacri diritti che loro competono, e libera ad amendue l'azione di poterli esercitare in tutta la loro ampiezza. Avendo però osservato esservi nel nuovo progetto rifiuto lo stesso principio del primo, e non poche cose che pongono ancora in urto la Chiesa collo Stato, sottopongo alla sapienza vostra, o signori, alcune poche osservazioni che non posso a meno di dover fare, affine di sdebitarmi innanzi a Dio ed agli uomini di quella ripugnanza che insuperabilmente mi sento in cuore, qualora dovessi votare in favore della proposta legge.

La proposta legge si compendia da per sè nel primo suo articolo, giacchè esso considera « il matrimonio ne' suoi rapporti colla società civile, lasciando intatti i doveri che la religione impone. »

Se la cosa pertanto è così, se veramente la legge lascia intatti i doveri che la religione impone ai cattolici, ogni collisione, o signori, tra la Chiesa e lo Stato è tolta per sempre, e noi dobbiamo applaudirci dell'accordo perfetto fra le due potestà, vedendole rientrare, in virtù della presente legge, nelle cerchie naturali dei rispettivi loro diritti. Ma è da dubitare fortemente che le cose non corrano così facilmente, e che la giurisdizione della Chiesa non sia dai soprusi della legge abbastanza tutelata.

Vorrei ingannarmi, o signori, ma quando in virtù dell'articolo 20 veggio fatta al Re facoltà pienissima di dispensare dal primo grado di affinità legittima o naturale, come pure dagl'impedimenti che sono fra gli zii e le zie, i nipoti e le nipoti legittimi o naturali, non esclusi i cugini e le cugine germani, domando io se il potere civile invada o no formalmente la giurisdizione della Chiesa.

I canoni che stabiliscono questa giurisdizione sono abbastanza noti perchè lo debba qui tenerne espresso discorso. Ma se è vero che la Chiesa non ha errato quando stabiliva gli impedimenti di affinità e di consanguineità fino al quarto grado inclusivamente; se è vero che essa con quella potestà che Dio le ha data sul matrimonio dei cattolici aveva diritto d'imporre quegli impedimenti dirimenti, come va che la potestà secolare si arroga il diritto di dispensare dai medesimi? Può ella forse senza ingiuria disfare quello che la Chiesa ha

fatto? Sì, risponde l'onorevole relatore, perchè l'autorità civile ebbe a sè stessa a rivendicare l'esercizio di un diritto che per la sua essenza medesima non può non competergli, di regolare cioè in modo libero e da ogni altro potere indipendente le forme, le condizioni e gli effetti del più solenne ed importante dei contratti, come quello su cui, come sovra salda base ed inconcussa, riposa la famiglia, elemento primitivo dello Stato.

Di qui inferisce lo stesso signor relatore che la podestà di regolare i maritaggi non passò in mano della Chiesa se non per tacita annuenza del potere civile in quei tempi caliginosi e barbari in cui fu somma ventura per l'umano genere che abbia il clericato a così gran bisogno della società sapientemente provveduto. Dal che seguita manifestamente che la Chiesa non avrebbe fatto quest'immenso beneficio all'umana famiglia pel diritto inerente alla sua podestà, ma per conto dello Stato e per tacita annuenza del potere civile. La qual cosa se non fosse poi vera, tutto il fondamento della presente legge rovinerebbe da per sè, e resterebbe evidentemente dimostrato che lo Stato è sortito da' suoi poteri mettendo ingiustamente la mano nella messe altrui. Tutta perciò la fallacia degli inventori del matrimonio civile sta radicalmente in questo, che vogliono considerare il matrimonio non come è realmente in sè stesso e sotto tutti i suoi rispetti sì e come Dio l'ha costituito, ma sotto un rispetto solo, vale a dire nei soli suoi rapporti colla civile società.

Ma il matrimonio in generale, ed in ispecial modo il matrimonio dei cattolici, ha egli, o signori, un rispetto solo? Le sue relazioni colla società sono solamente civili, o sono desse ad un tempo e per ufficio e per natura propria sacre e divine? Tutti sanno, o signori, che il matrimonio è cosa non tanto pei cattolici quanto per tutti i popoli del mondo, anche i più barbari, sacratissima e divina.

E questa verità fu con tanta sapienza e dottrina evidentemente dimostrata ieri l'altro da uno dei dottissimi membri della minoranza che avrebbe dovuto convincere e persuadere gli uomini anche i più schivi della luce. E veramente dacchè si è voluto prescindere da ciò che il matrimonio ha di più santo per considerarlo solamente dal lato profano, dacchè si cominciò a dire essere esso un contratto, si dimenticò di dire che prima di essere contratto era una legge naturale e divina nel comandamento che Dio ha fatto ai primi nostri progenitori di crescere l'umana specie e di perpetuare nella santità del coniugio non solo la società civile, ma la religiosa molto più.

Si dice che il matrimonio è il fondamento della famiglia, elemento primitivo dello Stato, ma si tace che egli è ad un tempo fondamento della famiglia cristiana ed elemento primitivo della Chiesa di Cristo.

Conseguita quindi che essendosi fatto nel matrimonio astrazione da ciò che più importava di farne caso, che è il suo carattere sacro e divino, si è dovuto necessariamente venire (mi si perdoni l'espressione) all'assurda conclusione che la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei cattolici non è altro che una tacita annuenza del potere laicale, una condiscendenza, una tolleranza, un'implicita delegazione della podestà laica, e non un diritto che Iddio abbia dato alla sua Chiesa e nella persona di coloro che la governano e la governeranno in suo nome sino al fine dei secoli. Ma ciò tanto è lontano dal vero che la Chiesa stessa di Mosè, la quale in sostanza non era altro che la Chiesa cattolica progrediente verso la sua perfezione, ha sempre regolato il contratto del matrimonio opponendovi quelle condizioni che si richiedevano alla sua validità, e mettendovi per l'opposto quegli impedimenti

di consanguineità e d'affinità che lo dovevano in certi determinati gradi rendere invalido.

E così nel capo xviii del *Levitico*, dove stanno scritti da Dio medesimo i diritti ed i doveri del sacerdozio, tra gli altri dirimenti si legge che le nozze erano proibite tra il nipote e la zia materna, tra il nipote e la moglie dello zio paterno, tra lo suocero e la nuora, tra un fratello e la moglie dell'altro fratello, tranne il caso eccezionale che le fosse morto il marito senza prole. Ora chi dirà che il potere civile avesse potuto dispensare da questi impedimenti dirimenti del divino Codice senza fare oltraggio alla Chiesa di Dio che ne era vindice e custode? E con ciò si risponde a chi volle farci credere che il matrimonio presso gli ebrei non fosse accompagnato dal rito religioso, mentre che all'opposto era la sola legge di Dio che regolava il matrimonio, e che se il padre riceveva o benediceva quest'atto solenne della vita, ciò faceva in qualità di sacerdote, di cui la missione era affidata ai capi di famiglia.

Ora, essendo la Chiesa cattolica succeduta in tutte le prerogative ed in tutti i diritti della Chiesa mosaica, ha sempre esercitato ed esercita tuttora sul matrimonio dei cristiani gli stessi poteri; considerandolo come cosa di sua spettanza, ed apponendovi quelle condizioni ed impedimenti che meglio giudica expedire a renderlo rispettabile e venerando ai popoli cattolici, e nel tempo stesso proibendolo ai parenti fino al quarto grado d'affinità e di consanguineità, estendeva più che fosse possibile l'amore, l'unione, la fratellanza fra tutte le famiglie a dilatazione della fede e dell'impero di Cristo. In conseguenza ella consecrava a nome di Dio questi suoi innegabili diritti nella sessione 24<sup>a</sup> dell'ultimo ecumenico Concilio, dichiarando che questo diritto lo teneva immediatamente da Gesù Cristo che aveva fatto del matrimonio uno dei più grandi sacramenti della sua Chiesa.

È tanto dunque lontano dal vero che la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei cattolici sia una mera condiscendenza, annuenza e tolleranza del potere laicale, che per contro non potrebbe il potere civile questa tanto antica e divina giurisdizione della Chiesa menomamente perturbare senza oltrepassare quei limiti che Dio ha posto alla sua podestà, limiti, ripeto, che Dio ha posto alla podestà civile, perciocchè avendo esso consacrato in persona il primo coniugio che si celebrò in terra, trasmise quindi questo suo diritto a coloro che lo rappresentano nel santo ministero della religione; e per uno di quei fatti innegabili ed universali che sono il miglior Codice da consultare, presso tutti i popoli del mondo il rito del matrimonio è prerogativa del sacerdozio; quindi essendo evidente essere il coniugio di diritto divino e non umano, ne segue che ogni ipotesi la quale faccia discendere la natura del matrimonio dalla società civile, sarà ingegnosa, ma non vera.

Con questo non si nega alla podestà civile di regolarlo nei suoi rispetti civili, facendo cioè delle leggi proprie per la legittimità della prole, per la trasmissione dell'eredità e per l'acquisto dei diritti dei cittadini, ma sempre che queste provvidenze della podestà temporale non pregiudichino ai diritti della spirituale, dovendo e l'una e l'altra podestà camminare di conserva ciascuna entro i propri confini per vantaggio dei popoli subalpini, i quali se come cittadini formano lo Stato, come cristiani formano la Chiesa. La qual Chiesa avendo da Dio una missione molto più alta che non ha lo Stato, e questi come cattolico essendo in dovere di rispettarne le leggi, ha pure quello d'ubbidire a quei provvedimenti che nella materia matrimoniale la Chiesa ha già sanzionati, e non può quindi né mutarli né annullarli senza

ledere la giustizia e mancare a quei doveri di rispetto e di obbedienza che alla stessa sono dovuti.

La legge pertanto che vi è proposta di sancire non è consentanea a sè stessa, perchè là dove dice che lascia intatti i doveri che la religione impone, si trova in seguito che questi medesimi doveri pone in non cale spodestando la Chiesa di quella giurisdizione che essa non riconosce da altra mano che da quella dell'Autore del cristianesimo; i quali doveri se sono sacri per tutti i cattolici, lo debbono essere per lo Stato molto più, perchè la religione cattolica è talmente sua che si chiama la religione dello Stato. E veramente se per religione dello Stato non si debbe intendere l'osservanza delle sue leggi e l'obbedienza alla sua autorità, questa tanto per noi onorevole attribuzione più che non sia illusoria, sarebbe un insulto, e sarebbe ad un tempo offensiva alla memoria religiosa, vita e pietà di chi dettava il primo articolo dello Statuto. Volete capire, o signori, cosa importi questo vocabolo religione dello Stato? Importa, ve lo dice il sapientissimo monsignor Parisi ne' suoi *Questi di coscienza*, importa che i precetti di lei sono guida e norma alle leggi dello Stato; importa che le dottrine di lei sono dal civile potere protette, perchè tenute da questo in conto di veraci, in quella guisa medesima che il privato crede alla religione che professa; importa che tal religione abbia sullo Stato, sul civile potere quel dominio che nella privata condotta di ciascuno ha quella religiosa credenza alla quale ha dato il nome. Sin qui il citato vescovo.

E che così l'intendessero coloro che compilarono le sapienti leggi del Codice nostro civile si rileva facilmente dal secondo articolo del medesimo con questi non mai abbastanza ricordati vocaboli espresso: « Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono. »

Lo Stato adunque, per essere logico, o signori, e consentaneo a sè medesimo, non solo debbe pel primo obbedire alle leggi della Chiesa, ha inoltre il dovere di farle rispettare, nè mai deve porgere scandalo alla nazione di violare i suoi sacri e venerandi statuti, o fornire ai popoli cattolici occasione aperta di disubbidienza alle santissime sue leggi. È vero che in virtù dell'articolo 38 del progetto della Commissione i contraenti che professano la religione dello Stato sono ammessi a fare la formale dichiarazione che non intendono di dare il loro consenso al matrimonio civile, salvo sotto l'espressa ed inseparabile condizione di compiere in seguito il rito religioso nella forma e colle solennità proposte dalla Chiesa cattolica. È vero che l'ufficiale civile deve anche loro ricordare la facoltà che loro accorda la legge di fare il loro matrimonio davanti la Chiesa; ma se li contraenti non intendono di prevalersi di questa facoltà e prendono a riso il consiglio dell'ufficiale civile, la legge non va più oltre, ma si sta contenta al semplice fatto del matrimonio civile che, secondo le dottrine dommatiche della Chiesa cattolica, è vero concubinato.

Inoltre a questi coniugati la legge, con troppa offesa del buon senso e della pubblica onestà, accorda tutti i diritti e tutti gli onori che concede a quelli i quali hanno voluto santificare il loro matrimonio colla benedizione sacerdotale. Luttante piacque alla maggioranza della Commissione di lasciare questa facoltà ai contraenti perchè, come essa diceva, l'atto religioso dev'essere opera dell'uomo e non della legge, la

quale non potrebbe di sua autorità obbligare al loro dovere i cattolici senza farsi colpevole di violata libertà delle coscienze. Ora, se per libertà di coscienza, o signori, si deve intendere che ciascuno possa mancare liberamente ai più sacri doveri che la religione impone, la religione non è più legge dello Stato; ed ammesso una volta questo principio, tutte le leggi dello Stato, compresa questa del matrimonio civile, hanno perduta la loro autorità, e tutta la loro obbligazione dipenderà onninamente dalla coscienza di coloro che le vorranno osservare.

Ma la libertà di coscienza, o signori, non è quella di mancare ai doveri verso Dio e verso gli uomini, chè questo non è libertà; ma consiste per converso nel poterli adempiere liberamente, senza che nessun uomo o nessuna legge al mondo vi possa frapporre impedimento di sorta.

E così, a cagion d'esempio, se un vero cattolico si crede obbligato in coscienza di osservare tutte le feste di precetto prescritte dalla Chiesa, ed una legge dello Stato ne annullasse qualcuna e ponesse divieto alla loro osservanza, certo qui sarebbe il caso di fare una violenza alle coscienze, perchè si tratta dell'adempimento di un dovere. Ma il cattolico che o non creda alla santità del rito matrimoniale o creda che basti a vivere cristianamente il solo matrimonio civile, quale violenza si fa alla sua coscienza se si obbliga di adempiere quello che la Chiesa prescrive?

Tutto al più lo stimerà un aggravio della legge, od una mera superfluità, ma non un'offesa alla sua coscienza, perchè non crede alla santità di quell'atto, non crede alla sua necessità, non crede da ultimo che sia un dovere di coscienza.

E poi io non so comprendere come si mostrino i sostenitori della legge tanto teneri da far evitare uno sfregio al sacramento, di cui la colpa alla fine è tutta volontaria di chi la commette, e poi vogliano autorizzare colla legge gli atti tutti di un riprovevole concubinato. (*Humori nelle gallerie*)

Per la qual cosa alle ragioni addotte dal signor relatore e da altri ripetute che gli atti della religione debbono essere liberi per non creare degl'ipocriti, risponderò che l'ipocrita fa male a sè stesso, ma che lo scandaloso lo fa a tutti; e pel tristo piacere di vivere con questa dannevole libertà di coscienza, tira col suo scandalo a perdizione gli altri, ed offende col palese disprezzo della legge più santa la pubblica coscienza dei buoni, che non possono senza orrore vedere onorati e protetti dalla legge civile coloro che mettono con tanto fasto sotto i piedi le leggi della Chiesa.

Molte cose, o signori, io potrei ancora aggiungere per farvi conoscere come il legislatore di una nazione che ha per religione dello Stato la cattolica, dovendo mostrarsi persuaso della verità di questa religione, se promulga una legge contraria ai principii della medesima, mi duole il dirlo, attenta al sentimento religioso dei popoli, che pure è la base della società, abusa del suo potere, tradisce lo Stato. Signori, io potrei parlarvi della necessità d'inspirare piuttosto nei popoli anzichè di scemare il rispetto alla religione, e di non aprire facile la via al proselitismo dell'errore, il quale minaccia tante parti della società, e potrei farvi conoscere che non basta commendare il buon senso e l'antica pietà del popolo piemontese, ma uopo è custodirla, coltivarla, farla crescere se si vuole mantenere forte la patria nostra e renderla temuta e rispettata all'estero, come nel suo seno, lieta, operosa e tranquilla.

Potrei accennarvi quanto sia facile lo sviarsi dei popoli da quella retta via che solo la religione vera addita, come avveniva non è molto per opera di un settario di cui voi avrete

inteso a parlare, e di cui non si poteva immaginare, massime a mezzo del secolo decimonono, una più folle e più empia credenza.

Se la legge del matrimonio civile, o signori, tre anni or sono fosse già stata in vigore, non poche pur troppo di quelle agricole popolazioni, ingannate e sedotte con rammarico di tutti i buoni e del Governo istesso, il quale si mostrò all'arrende molto sollecito di riparare ad una tale sciagura, avrebbero stretto fra di loro nodi incestuosi ed abbracciata una setta le cui massime ispirar dovevano orrore in chiunque sentasi in cuore amor di patria e di onestà. E che sarebbe stato, o signori, di questi sedotti e sventurati? e che dei figli loro?

Sorgeva fra mezzo a noi una setta che avrebbe perturbato religione e società.

E per dire ancora alcune parole intorno al sentimento religioso che vuolsi da taluno rialzare mercè questa legge e da altri si pensa che sia per menomare e poco men che perire, io ho ascoltato addursi dagli onorevoli preopinanti l'esempio della Francia. Chi vuol attribuire la serie delle sue calamità morali, politiche e religiose alla legge del matrimonio civile; altri per l'opposto in quella libertà che si è iniziata colla sanzione di quella legge vuol riconoscere l'elemento per cui si preparava quel ritorno alla morale, alla fede, alla religione, e che si scorge ora evidentemente manifestarsi in quella gloriosa nazione.

Signori, senza abbracciare nè l'una, nè l'altra di queste asserzioni, si dovrà riconoscere l'origine di tutte quelle sventure nello scetticismo e nell'incredulità del secolo scorso. Io farò osservare che un legislatore promulgando una legge non solo deve guardare alle conseguenze che questa sarà per partorire, ma anzi tutto alla natura delle medesime, vale a dire se sia onesta e lecita o no.

Quando una legge non porta l'impronta della sua moralità, fossero pure evidenti i vantaggi che dalla medesima si potessero sperare, ciò non farà mai che un legislatore cattolico la possa promulgare senza tradire la propria coscienza.

Ora è lecito o no, o signori, il matrimonio tra cattolici senza rito religioso? Voi stessi che propugnate la legge altamente lo proclamaste. È lecito a tutti, concordemente dichiaraste che troppo sventurato e troppo dimentico di sé, del suo onore, della sua dignità e della sua famiglia sarebbe quel cristiano il quale stringesse il nodo matrimoniale senza farlo consecrare dalla religione.

E per qual motivo dunque volete legalmente concedere una libertà che voi stessi detestate? Imperocchè io proporrei innanzi tutto questa questione.

I legislatori della Francia sul cominciare della rivoluzione si professavano, o signori, cattolici come tutti noi di cuore ci professiamo.

I legislatori francesi fecero dessi cosa lecita o no nel proclamare il matrimonio civile? Ecco quanto si deve prima esaminare ed a quanto si deve rispondere prima d'addurre lo esempio delle altre nazioni e prima di ricopiare dalle medesime le loro leggi, se non vogliamo partecipare alle stesse loro sventure. Si disse che il cattolicesimo fa ora progressi in molte nazioni, e segnatamente nella Francia, non senza però dolorosamente riconoscere che nella sola nostra Italia egli è inerte, se non sia per soffrire gravi perdite e sostenere grandi sventure.

Ma e dovremo noi passare per tutta quella lunga serie di mali da' quali furono oppresse altre nazioni, ed avvicendarci tra speranze, tra licenze e libertà, tra religione e scetticismo 50, 60 anni appresso prima di vedere progredito tra noi il senso religioso, ed intanto rimanere spettatori della lotta

che si vuole continuare fra noi e la Corte di Roma, o, dirò meglio, col Pontefice capo di tutta la cristianità? (*Rumori*)

Non basterà da per sé sola questa legge a tenere gli uomini incerti, inquieti, ed addolorati i buoni cattolici, ardentissimi i tristi?

Non basterà da sé sola a sempre più scemare il rispetto all'autorità, che è pure riconosciuta da tutti elemento primitivo d'ordine e di pace?

Non basterà da sé sola per far credere ai meno intelligenti che religione e politica sono una cosa sola, quando pur dovrebbe essere l'una dall'altra disgiunta? E quando si avrà speranza di por termine a quella lotta se si continua ad alimentarla, se si continua a secondare l'ansia di coloro cui sta a cuore di perpetuarla?

Credete voi che questi dissidii non porgano occasione a molti di staccarsi dal seno della Chiesa e fuorviare da quella via che viene segnata dalla fede dei loro maggiori?

Credetelo, o signori, a chi ama davvero il popolo, ed a lui si avvicina e studia di farsi di lui amico e fratello; credetelo, a molti degni ministri del santuario, i quali, amici delle nostre libertà, censori severi delle esorbitanze, da qualunque partito provengano, pure presentano, non senza gravissima afflizione di animo, che, lotta la salvaguardia di una legge come quella del matrimonio, per non pochi pur troppo non sarà che civile, quindi non altro agli occhi della Chiesa che un concubinato; così la prole che sarà per nascere da questi o non verrà presentata alla Chiesa pel battesimo (*Rumori*), oppure verrà battezzata in seno delle famiglie, e non verrà perciò più affidata alla cattolica Chiesa, ma passata a qualche acattolica confessione, o per dir meglio abbandonata.

Signori, se io parlo in questo modo e se ne parlo con tanta ingenuità e con tanta convinzione, il motivo si è che io avrei per le mani argomenti di fatto che nessuno di buona fede mi potrebbe contestare.

Nè vale il dire che già il Piemonte nei tempi della dominazione francese fu retto da consimile legge e che non ebbe a provare simili funeste, e forse esagerate da me, conseguenze, come si vorrebbe far credere. Erano ben diverse allora le condizioni nostre. Allora un'aperta e smascherata incredulità, uno scetticismo che voleva distruggere ogni più sacra cosa era troppo perverso ed assurdo perchè potesse penetrare nell'anima dei popoli e corromperli. Ora un simulato cattolicesimo s'insinua facilmente in molte classi della società, e vorrebbe far loro credere che vi è cattolicesimo senza capo, senza unità, direi anche senza culto. Allora una dominazione straniera c'imponneva leggi straniere e perciò solo sospette, ed il popolo mal confidava in esse. Ora è la nazione medesima che per mezzo de' suoi rappresentanti promulgherebbe la legge, e questa tanto maggior autorità acquisterebbe quanto è più legittimo il mandato di chi la sanziona. Allora si agitavano guerre sanguinose e tremende, e tutti sanno come nelle calamità l'uomo anche il più perverso ben sovente si muove a sentimenti di pietà e di religione. Tutti sanno come anche nelle sole minacce di tremende sventure si faccia sentire assai più potente l'impero della religione.

Ora respiriamo aure di pace e si gode d'infinita comodità materiali. Gli uomini a queste rivolgono principalmente lo studio per gustare, se è possibile, tutte le dolcezze della umana vita, ed è assai facile, o signori, il lasciarsi inebbiare da queste senza darsi pensiero dell'importanza della religione e dei doveri che questa impone.

Dunque, essendo diverse le circostanze dei tempi, non si può inferire che se cotale legge non ha fatto male nei tempi addietro alla società ed alla religione, non lo possa conse-

guentemente recare nei tempi presenti. Dalla storia di tutte le nazioni impariamo che tutti gli avvenimenti religiosi e politici collimano sempre colle tendenze che si sviluppano naturalmente nella società; ma quel legislatore è veramente saggio, veramente prudente, il quale sa approfittare, per il bene della società, degli uomini, dei tempi e delle cose. E noi, o signori, che viviamo frammezzo ad un popolo eminentemente religioso, in tempi di civile progresso, fra tanta copia di materiali miglioramenti, deh! non perdiamo di vista che l'elemento di tutti questi vantaggi si è la pubblica morale, il sentimento religioso, senza di cui non v'ha istituzione durevole fra le umane vicende.

Ricordiamo che non tutte le teorie dell'organizzazione sociale si ponno tradurre in atti, come non si potranno attuare nel cuore di tutti gli uomini gli impeti delle passioni.

Si parlò molto, o signori, per giustificare la legge dei tempi antichi, delle primizie del cristianesimo nascente, e con gran copia di erudizione e con una eloquenza che meritamente da tutti veniva apprezzata altamente si percorsero tutti i secoli dell'era cristiana. Noi abbiamo udito citata l'autorità di padri, Concilii, storici, teologi, canonisti anche da coloro i quali protestavano di non voler entrare in teologica discussione.

Se tutto ciò servi a far conoscere la storia del matrimonio cristiano, a me pare però che per un cattolico da un sol punto si dovrebbe partire in simile discussione, ed è il Concilio di Trento, il quale deve essere la regola sola della nostra fede.

Ora, avendo questo dichiarato che il matrimonio del cristiano è sacramento, ogni contratto adunque che manca della condizione di sacramento non è contratto, non è matrimonio, ma un sacrilegio.

E tanto ciò è vero che Benedetto XIV, la cui autorità fu pure dai sostenitori della legge invocata, in una sua lettera ai missionari d'Olanda (17 settembre 1746), tuttochè non abbia voluto espressamente definire la questione che da alcuni pochi teologi si proponeva, se cioè si possa dividere il contratto del sacramento, pure dichiarò che, secondo la definizione del Concilio di Trento, era nullo il matrimonio non contratto nella forma dal medesimo Concilio prescritta. Ecco le sue precise parole:

« Etenim qui praeter formam a se praescriptam matrimonium contrahere attentant, eorum Tridentina Synodus non sacramentum modo, sed contractum ipsum irritum diserte pronuntiat, atque ut eius verbis utamur, eos ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos esse decernit. »

Si enumeravano ancora, e con molta eloquenza ed energia, gli inconvenienti delle canoniche leggi sulle cose del matrimonio: si fece notare che l'autorità paterna non è abbastanza tutelata, ed altre osservazioni si fecero sfavorevoli alla giurisdizione ecclesiastica.

Senza rispondere partitamente a questi appunti, chè troppo a lungo riuscirebbe il mio dire, e qual Codice, o signori, vi ha che in alcuna parte delle sue leggi non sia di difficile applicazione, fosse solamente per colpa degli uomini? Ma quando esistessero questi inconvenienti, i quali d'altronde non sono così frequenti e così gravi come da taluno si crede, dal canto mio, o signori, e per parte di tutto l'episcopato, di cui spero potermi fare interprete, no, non si rifiuteranno quei temperamenti che sieno valevoli a ricomporre fra il sacerdozio e lo impero quella concordia ed armonia che ha formato e formerà sempre uno de' miei più ardenti voti.

Senonchè lasciando che da voi stessi, o signori, si ponga mente a tutte queste considerazioni, lasciando che parlino

per me e la vostra intelligenza, ed il vostro amore di patria, e la storia delle nazioni, e più di tutto la vostra religiosa credenza, per ritornare il mio discorso là d'onde ebbe principio, io dirò che, quantunque la maggioranza della Commissione abbia studiato di migliorare la legge con eliminare l'articolo 23 del progetto ministeriale, tuttavolta lasciando ancora aperto un varco al legale concubinato, ed inoltre violando la legge in più di un caso, la giurisdizione della Chiesa, tutta la speranza che c'ispirava in cuore il dottissimo signor relatore di far cessare con questa legge le deplorabili divergenze tra la Chiesa e lo Stato se n'è ita in dilegnò, e ci troviamo d'aver fatto poco cammino verso la sospirata conciliazione. Per questo è impossibile a qualunque uomo di coscienza di dare il suo suffragio a così fatta legge se non è innanzi tutto corretta in tutto ciò che offende la giurisdizione della Chiesa, i santi costumi e la pubblica coscienza della nazione eminentemente cattolica.

Signori, Dio è colla Chiesa, siamo noi colla Chiesa e Dio sarà con noi.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Alberto della Marmora.

**LA MARMORA ALBERTO.** Signori, mi rincresce di non vedere qui presente il signor presidente del Consiglio, perocchè ho domandato la parola per rispondere ad un appunto che il medesimo mi fece; ma siccome non ho che a dichiarare di non aver detto le parole che egli mi ha attribuito, tanto vale che io lo faccia in presenza del ministro che lo rimpiazza.

Il signor presidente dei ministri mi ha fatto dire l'altro giorno che io supponessi, parlando della legge francese, che in Francia si sarebbe ritornato all'antica legislazione. Io non ho mai detto questo, ma bensì che quella legge aveva 54 anni di vita, e che credeva che potesse essere modificata, epperò non ho mai pronunziato il grandissimo sproposito che la Francia ritornasse all'antica legislazione.

Io certamente ho creduto che poteva essere modificata in quel paese medesimo, vedendo che la vostra Commissione stessa, che propose questa legge per base, si propone pure di farle subire delle importanti modificazioni.

Non parmi dunque di aver poi detto tanto male notando che, poichè in quel paese si fanno ora delle modificazioni a leggi molto importanti, potrei pure credere che se ne faranno anche sulla legge del matrimonio, la quale, come dissi, ha 50 anni di vita, e per conseguenza in ciò non avrei tanto, io credo, spropositato.

Passando ora ad altra questione, non so in verità se io concordi o discordi col discorso del medesimo signor ministro, il quale disse primieramente che la religione cattolica era molto scemata in Piemonte da alcuni anni, e poi egli stesso nel corso del discorso intese, a quanto mi è sembrato, di sostenere una questione intieramente contraria.

Il signor ministro avendo intrapreso questa questione, io lo seguirò sul medesimo terreno, e sarò breve.

Ho già detto l'altro giorno che nel tempo della vacanza del Parlamento io feci grandissimi viaggi: visitai varie provincie della Svizzera, della Francia, della Spagna e andai anche in Africa. Ebbene, malgrado il sommo desiderio che io aveva di rimanere estraneo, almeno per quel tempo, a tutti i discorsi di politica, confesso che appena metteva piede a terra in qualche città e parlava con qualcuno dal quale poteva essere conosciuto, pel mio passaporto, quale membro di questo Parlamento, subito veniva il discorso sulla questione della legge sul nostro matrimonio. (*Marita prolungata*) Io non intendo di far ridere alcuno; la cosa che si tratta è di troppa impor-

tanza, e so cosa devo al Senato ed a me stesso. Io non vi ripeterò sicuramente tutti i discorsi che intesi in proposito di questa legge, ma tradirei la verità se non vi dicessi che, generalmente parlando, tutti quelli che m'intrattenevano su questo argomento non ne approvavano l'opportunità, e si raffigurarono il paese sotto la pressione di un partito anticattolico (mi servo di questa parola perchè l'altro giorno fu qui introdotta la parola di partito clericale); vi dirò ancora di più che la stessa disapprovazione intesi fra i protestanti medesimi in Ginevra, anzi ancora in aule musulmane in Tunisi. (*Umori prolungati*).

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Sarebbe desiderabile che l'oratore parlasse delle opinioni proprie, anziché di quelle di coloro che ha incontrato ne' suoi viaggi.

**LA MARMORA ALBERTO.** Prego il signor presidente di lasciarmi la parola. . .

**PRESIDENTE.** Io le continuo la parola, ma debbo pregarla a non voler uscire dalla questione, ed emettere l'opinione propria intorno alla legge di che si tratta, tenendo minor conto dei discorsi fatti sulle strade ferrate o nei piroscafi co' suoi compagni di viaggio, dei quali al Senato poco dee calere.

**LA MARMORA ALBERTO.** Io intendo rispondere su quanto si disse a questo paese, alla taccia che gli si diede di irreligioso: credo perciò d'essere perfettamente nella questione. . .

**PRESIDENTE.** Le ripeto che non è questa la questione: non si tratta già di sapere se questo popolo sia o no irreligioso, si tratta del contratto civile del matrimonio.

**LA MARMORA ALBERTO.** Il signor ministro ha detto l'altro giorno che. . .

**CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** (*Con forza*) Domando la parola.

Nessuno dei ministri si è levato a sostenere che il popolo Piemontese sia irreligioso: si disse anzi il contrario, e tutto il Ministero è pronto a sostenerlo. Io non posso permettere che si dica ciò in Senato. È troppo nota la profonda religione ed il cattolicesimo che sono radicati nei cuori di tutti i Piemontesi. (*Bene! Applausi!*)

**LA MARMORA ALBERTO.** Signori, queste parole le ho udite dappertutto dove sono andato, e vi posso assicurare che hanno pesato molto sul mio cuore; io sentiva il bisogno di altamente protestare in faccia alla nazione contro quelle idee. Signori, le nazioni non cambiano così di botto la loro indole, ma ci vogliono dei secoli per cambiare; e senza cercare nella storia e nei libri, io vi riferisco solo un fatto molto notevole d'un paese che ha col nostro una grande affinità: io voglio parlare della Spagna che da 50 anni a questa parte è passata per molte vicissitudini; ebbene, badate bene a questo fatto:

Nè quando gli Spagnuoli combattevano contro all'imperatore per un re assente, nè nella seconda lotta venne spenta una Costituzione assai liberale da baionette regie straniere, nè mentre i fratelli si battevano contro i fratelli piuttosto per una regina che per un re, nè poi durante la grave commo- zione antimonarchica del 1848 non sorse dalla Spagna una voce per pronunciare la parola di repubblica, o per dichiararsi ostile alle relazioni del paese.

O signori, se così è d'un paese che passò per tante vicissitudini, cosa sarà mai di noi che per otto secoli vivemmo tranquilli all'ombra d'una dinastia che non produsse in quella lunga successione un sol tiranno, un sol principe immorale? Il nostro mutamento politico non venne, voi ben lo sapete, dalla piazza, ma dal trono, e non costò certamente una goccia

sola di sangue, non una sola lacrima; la nostra popolazione religiosa, il nostro clero tutto non trovansi, checchè si voglia dire, in quelle condizioni di spropositata ricchezza in cui trovavansi in Spagna: noi siamo dunque in condizioni molto migliori di quel nobile paese: e come mai si potrebbe credere che in sì poco tempo e così prestamente abbiano potuto mutare d'indole le nostre popolazioni?

O signori, la nostra popolazione io la ritengo come l'acqua d'un lago, ristretto bensì, ma limpido ed assai profondo. (*Si ride*) Signori, io non intendo far ridere, e venti che possono qualche volta sorgere da un lato o dall'altro avranno momentaneamente la facoltà d'increspare la superficie, ma saranno sempre impotenti a turbarne la limpidezza delle sue acque, a smuoverne la massa ed il fondo.

Signori, in quest'occidentale angolo d'Italia, ove la docilità, la moralità ed i buoni costumi sono da tanti secoli tradizionali, ove la parola *onore* non è ancora per tutti una parola priva di senso, ove i principi stessi preferiscono discendere dal trono che mancare al loro dovere, questo paese, o signori, che ha tanti esempi e tanti ricordi non può, credetemi, così presto e così facilmente essere pervertito tanto nella sua fede religiosa che in quella politica; epperò io sfido tutti i libri della società biblica, e qui ne ho una che è la quinta edizione. Signori, vi si parla della confessione. . .

**PRESIDENTE.** A questo punto io non posso più mantenere la parola, perchè ella è interamente fuori della questione. . .

**LA MARMORA ALBERTO.** Ma nossignore, io sono perfettamente nella questione. . .

**PRESIDENTE.** Mi scusi; la questione è sul matrimonio civile, ed ella non ragiona sul medesimo, ma divaga ad altre considerazioni. Finchè ella ha voluto rispondere ad una proposizione che si credea pronunciata dal banco dei ministri, e che fu in questo momento ritrattata, o meglio spiegata, io non le ho impedito che continuasse a parlare.

**CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** (*Con forza*) Domando perdono, non fu ritrattata, ma disconosciuta: il Ministero ha dichiarato altamente insussistente quest'accusa. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Mi pare che questa dichiarazione avrebbe dovuto bastare, e che debba vieppiù bastare ora che ella si volge già ad altro argomento estraneo; quindi se ella non rientra nella questione, io non posso continuarle la parola.

**LA MARMORA ALBERTO.** Ebbene, signori, io finisco; aveva molte cose da dire, ma finisco. (*ilarità*)

Ebbene, signori, ho già detto le ragioni per le quali non credeva accettare il progetto di legge, ed a quelle debbo aggiungere che vedo in esso un'incompatibilità coll'articolo primo di quello Statuto che ho qui giurato solennemente di mantenere, Statuto, il quale, rileviamolo bene tutti, è ora incarnato nella nazione, ed a cui sono strettamente uniti i destini e l'esistenza politica del paese tutto, non che quelli della dinastia sabauda.

Io adunque rigetto il progetto della Commissione; prevedendo dai dispareri manifestati da' miei colleghi, e da altri discorsi che abbiamo sentito quest'oggi, che forse la questione sarà ancora prolungata per alcuni giorni senza un felice esito, sarebbe, io credo, miglior consiglio quello di soprassedere ad ogni discussione a questo riguardo; ed io proporrei al signor presidente di mettere la sospensione di questa discussione ai voti de' miei colleghi.

**PRESIDENTE.** Esaurita la discussione generale, proporrò al Senato se, o no, stima di appoggiare la proposta di sospensione.

Intanto la parola è al senatore Di Castagneto.

**DI CASTAGNETO.** Signori, l'importanza e la santità degli interessi che sono in conflitto mi sia scusa se torno innanzi a voi col proposito di limitarmi a brevissime osservazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio, il quale, benché assente, è degnamente rappresentato, accennava ad un passo del mio ultimo discorso, con cui io riconoscevo l'utilità di un progetto di legge sul matrimonio.

Dissi infatti queste parole, e soggiungo ora che, allevato alla scuola della magistratura, fui sempre di parere che la giurisdizione temporale e la spirituale, per quanto sia possibile, debbano essere distinte. Ma lo desidero nel senso dei concordati, i quali furono l'opera della egregia nostra magistratura ed un monumento di gloria a quel marchese D'Ormea, del quale ben a proposito citava ieri i meriti l'onorevole nostro collega il senatore Musio.

Ma nell' esporre quest'opinione io non intesi di approvare implicitamente qualunque progetto fosse presentato su quella materia, ed era naturale che mi riservassi di vedere se tale progetto io lo credessi conforme alla dottrina cattolica, ed ancora se non fosse l'ultima parola per togliere di mezzo la giurisdizione ecclesiastica relativa al vincolo del matrimonio.

Ciò premesso, io dico che vogliamo tutti tendere alla stessa meta: la differenza sta che vogliamo scegliere due diverse vie per arrivarvi.

La meta ella è l'indipendenza del potere temporale, la libertà di coscienza.

Il progetto qual egli è ed il Ministero stesso che l'ha accettato nel senso modificato dalla Commissione pongono per base del loro edificio l'indipendenza dello Stato in modo assoluto, talché a giungere a quella meta lo Stato debbe fare da sé, senza nessun preventivo accordo coll'autorità spirituale.

Per altra parte noi sosteniamo che, data allo Stato tutta quell'ampia libertà in cui esso deve poter agire nella sfera delle attribuzioni civili, si debbe conservare il rito del matrimonio secondo è prescritto dalla santa Chiesa, o per meglio dire, che lo Stato, come Governo cattolico, facendo sue le prescrizioni della santa Chiesa, la quale non ammette matrimonio senza il rito religioso, ne faccia base fondamentale anche della legislazione civile.

Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, il quale dall'alto seggio in cui è collocato ha posto l'altro di schietamente sul suo terreno la questione, facendo palesi quali siano a tal riguardo le viste del Ministero. Disse che egli non crede possibile un accordo fra noi e la Santa Sede se questa legge non è votata; disse che non potremo ottenere il componimento delle nostre vertenze con Roma se prima non abbiamo compite le riforme che dall'autorità civile dipendono. Nel primo ragionamento tenuto dinanzi a voi io aveva osservato che, prescindendo anche dalle considerazioni di un ordine superiore, credevo la legge, se non altro, dolorosamente inopportuna. In questo stesso sentimento io persevero dopo le parole dette dal signor presidente del Consiglio dei ministri, le quali parole, discese dal di lui labbro, hanno una grande portata, comprendono tutto un sistema politico.

Io penso, o signori, che le nostre discrepanze colla Santa Sede, se hanno un carattere religioso per noi, non possono tuttavia essere disgiunte da un carattere politico; io credo adunque che la politica del Ministero, non dubbiamente manifestata con quelle espressioni del signor presidente del Consiglio, viene a complicare ancora lo stato della questione, e che il voto del Senato nell'adottar questa legge, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole signor presidente del Con-

siglio, conterrà implicitamente un'approvazione di questa stessa politica. Se tale sia la mente del Senato, egli solo n'è il giudice.

Venendo ora alla considerazione religiosa che specialmente ci occupa, mentre io ammetto che gli uomini come individui possano, anche conoscendo il bene, appigliarsi di preferenza al male, non posso persuadermi che un grave consesso, chiamato a deliberare sugli interessi della nazione, voglia unanimemente adottare un sistema che egli non approvi assolutamente in tutta la sua estensione, in tutte le sue conseguenze.

Se la religione fosse una semplice cerimonia, una cosa indifferente, io capirei che si potesse procedere con questo sistema; ma quando si parte da una profonda convinzione, quando noi cattolici crediamo nell'autorità della Chiesa, nella verità della religione, che siam convinti non essere ammissibile una dottrina, nemmeno potremo adottare lo spediente di condurre a termine il nostro intento, per quindi, con successiva convenzione sanare quanto erroneamente si fosse fatto.

E qui io credo non fallire dal vero ponendo per base che tutti noi crediamo essere il matrimonio un sacramento, e che per i cattolici un legame senza il sacramento è nullo e non può costituire una vera unione. Noi crediamo ancora che la Chiesa è sola l'interprete della dottrina concernente i sacramenti, noi crediamo che i Concilii sono autorità suprema ed infallibile in materia di dogma e di sacramenti.

Ora gli oracoli della Chiesa parlano dal Sommo Pontefice, dai pastori e dai Concilii, e vedendo io che la legge è lamentata dal Sommo Pontefice e dall'episcopato tutto, perchè contraria alla dottrina del Concilio di Trento, io conchiudo che non si possa la medesima approvare, per favorire le future convenzioni che seguiranno colla Santa Sede.

Se poi, o signori, io considero il motivo principale che dà luogo alla legge, esso è il tanto ripetuto della libertà di coscienza. Meglio che io non possa vi fu già spiegato come questa libertà di coscienza si riferisca al libero adempimento dei doveri di religione, ciascuno secondo il suo culto, e non si riferisca a chi non ha religione alcuna.

Io sentii dal banco ministeriale uscire consolanti parole, le quali fanno manifesto come sarebbe da tutto il Ministero riprovata l'opinione di chi possa credere che si voglia dare favore al matrimonio senza sacramento. Scaturate chiamava il guardasigilli quelle persone che possono contrarre le nozze senza la benedizione religiosa, ed asseriva che dal 1802 al 1814, epoca in cui fu in vigore presso di noi questa legislazione, mai non è accaduto che si contraessero nodi nuziali senza il sacramento; e conchiudeva che nemmeno per l'avvenire ciò sarebbe accaduto. Lo stesso io udii ripetere dall'onorevole conte Siccardi e dagli altri oratori che parlarono nel senso del progetto. In conseguenza domando io per chi si faccia la legge? Per le persone probe, morali e che professano un culto? Certamente no, dappoichè tutti si accosteranno alla forma prescritta dalla loro religione. In conseguenza la legge sarà fatta per chi non ha culto, non ha credenza, per chi non merita alcun favore.

Ma, o signori, i legislatori nel fare le leggi debbono pensare alla moralità del paese, debbono pensare alle conseguenze dell'avvenire.

Ora io domando: cosa si può egli sperare da persone le quali, non avendo nessuna credenza, non potranno infondere nessuna virtù nella loro discendenza?

Io credo che anzi sia a desiderare che queste persone piuttosto non contraggano alcun nodo che fare leggi a bella posta per favorirle.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri mi fece l'onore di citare alcune mie parole che han tratto ad una società che si occupa in richiamare i traviati alla morale facendo benedire i loro matrimoni.

Fortunatamente io ne' miei atti non ho mai preso norma da alcuna società, ma cerco prenderla dai precetti del Vangelo.

La menzione che ne ho fatta viene da che ho dovuto risalire a quella sola fonte, la quale conosce gl'inconvenienti per ripararvi.

Certamente non avrei potuto avere ricorso alla fonte che è causa degl'inconvenienti medesimi. Mi citava l'onorevole ministro uno squarcio di libro del signor di Montalamberti, nel qual libro viene espresso il desiderio di un'ampia libertà alla Chiesa.

Signori, se il tempo fosse maturo per questa ampia libertà, io credo che sarebbe forse lo scioglimento di tutti il più desiderabile, ma senza entrare a citare alcun fatto, il quale potrebbe eccitare alle volte dolorose reminiscenze, dico esplicitamente che credo il nostro paese non ancora maturo a questa assoluta libertà, ed intanto conviene contentarsi del bene possibile presente, nel desiderio di un meglio avvenire.

Ma io non aveva fatto questa sola citazione, o signori, io aveva citato l'autorità di Montesquieu, il quale non è sospetto nella materia. Io aveva citato il De Luc, autore protestante, il quale in modo esplicito parla anche di queste gravi controversie.

Dissi ancora in quel giorno alcune parole, le quali si riferivano ad un libro del signor Di Savigny.

Duolmi che a tale riguardo sia occorsa una reticenza nel rendiconto che ho visto nella *Gazzetta ufficiale*.

Io aveva fatto cenno che quel celebre pubblicista aveva risposto ad uno de' nostri colleghi, il quale è di un'opinione contraria alla legge; queste parole di un'opinione contraria alla legge furono ommesse nel rendiconto; talchè non si può giudicare di qual opinione fosse l'illustre pubblicista. Io adunque con soddisfazione posso leggere oggi al Senato il testo di detta lettera, che nella fattispecie deve riuscire di qualche peso.

La questione fu sottoposta al signor Di Savigny in questi termini:

« Dans les circonstances actuelles, à cette période de civilisation où nous nous trouvons, est-il bon d'admettre le mariage purement civil tel qu'il subsiste dans le Code civil français? »

Ed eccone lo scioglimento:

« Les termes dans lesquels cette question est conçue paraissent incliner à une réponse affirmative. Ils paraissent insinuer que le mariage civil serait un progrès, un pas en avant sur la route que la Providence a assignée aux hommes pour se rapprocher de la perfection. J'ai eu deux fois l'occasion de me prononcer publiquement sur l'essence du mariage: 1° dans le *Traité de droit romain*, et 2° dans un *Traité particulier sur la réforme des lois prussiennes*.

« J'y ai posé en principe que le mariage a un caractère composé d'éléments différents, dont le premier et gouvernant est l'élément moral et religieux, tandis que l'élément juridique ne remplit qu'un rôle subordonné et secondaire. En admettant le mariage civil, l'élément juridique se trouve seul reconnu et représenté, et l'élément moral et religieux est ignoré, négligé et abandonné à la discrétion des individus, ce qui doit nécessairement dénaturer le mariage.

« Il est vrai qu'en France ce danger réuni à l'établissement du mariage civil s'est trouvé bien moindre qu'on ne pouvait

attendre; mais ne nous abusons pas sur ce point là. En France c'était une chose assez rare de trouver un mariage civil auquel on n'eût pas joint incessamment l'acte religieux. Dans le temps de Napoléon et du Code civil les principes négatifs et destructeurs étaient bien moins énergiques et puissants qu'ils ne le sont de nos jours. Si vous proposez aujourd'hui le mariage civil dans un pays où il n'était point reçu, il y aura beaucoup de personnes qui l'accepteront avec avidité sans ajouter l'acte religieux, les uns par vanité et légèreté, les autres par inimitié décidée contre les principes du christianisme.

« D'ailleurs, le mariage civil dans son développement naturel même nécessairement à l'admission du divorce le plus illimité; car au point de vue juridique, il n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissout par la simple volonté des deux époux; ce n'est que le principe plus élevé, le principe moral et religieux qui peut y mettre des entraves.

« Si ces innovations sont mises en œuvre avec une véritable conséquence, si dans une partie considérable de la population le mariage est commencé sans acte religieux, si le divorce est abandonné à la discrétion plus ou moins absolue des individus, l'on parviendra bientôt à un point où il sera impossible de trouver une limite décisive entre le mariage et le concubinage. C'est alors que la famille sera dissoute.

« Je sais, par les feuilles publiques, que chez vous il se trouve à présent des conflits très-graves entre le parti catholique et le parti libéral. On dira peut-être que c'est le principe catholique appliqué au mariage que je viens d'exposer, et que quiconque ne veut pas absolument se soumettre au principe catholique, doit, par cela même, rejeter tout à fait l'opinion que je viens de défendre. A ce sujet je dois vous faire observer que je suis protestant, que j'ai parlé de l'essence du mariage en partant, non du principe catholique, mais d'un point de vue général. Si donc, en grande partie, mon avis sur l'essence du mariage et sur les conséquences qui en résultent est conforme aux dogmes de l'Eglise catholique sur ce sujet, cela doit vous prouver que l'avis que je viens d'émettre est le résultat d'une conviction personnelle intime, et non d'une opinion de parti quelconque.»

Ho voluto citare tutto intero questo passo alla Camera perchè è l'opinione di un uomo che gode a giusto titolo la riputazione di essere fra i primi pubblicisti dell'epoca attuale.

Ciò vi deve anche provare che se la legislazione francese fu adottata nel Belgio o nell'Olanda, essa non è estesa in tutte le parti d'Europa, e che molte persone, molti distinti pubblicisti sono d'avviso che il rito religioso debba servire di base a mantenere la moralità delle nazioni.

Il Senato in questo momento dev'essere stanco della assai prolungata discussione; io adunque non mi tratterò a fare altri riflessi, aspettando la discussione degli articoli ad emettere un voto, secondo che sarà o no modificata la legge nel senso delle mie convinzioni.

**PRESIDENTE.** È stata chiesta la parola dal guardasigilli, ma siccome dopo di lui fu chiesta anche dal senatore Stara, domanderò al guardasigilli se intende di parlare dopo.

**BON-COMPAGNI,** ministro di grazia e giustizia. Io parlerò dopo.

**STARA.** Non farò che brevissime osservazioni.

Se ho chiesta la facoltà di parlare per la seconda volta, non crediate, o signori, che sia mio intendimento di protrarre più a lungo una discussione che a me pare sia stata ormai in ogni sua parte pienamente esaurita. La gravissima questione che da più giorni ci occupa è stata già trattata con tale



maestria, con sì vasta erudizione e profonda dottrina dai valenti oratori, che noi tutti abbiamo ammirato; e dagl'illustri ministri che fecero echeggiare quest'augusto recinto di loro eloquenti parole, che io tengo per fermo che la medesima non abbisogna più di maggiori schiarimenti per essere definita e risolta.

Lasciando perciò da parte il merito di essa, io mi limiterò a poche e brevi osservazioni che hanno tratto ad alcuni appunti che mi furono fatti, appunti che io credo di non aver meritati, e sotto il peso dei quali io non posso, nè debbo restare.

Alcuni degli egregi oratori hanno preteso di tacciarmi di inesattezza nella citazione di alcuni fatti e documenti storici, dei quali mi son prevalso nel mio ragionamento a sostegno e conferma del mio assunto. Ma la taccia non mi pare fondata, e m'acciogo a dimostrarvelo brevemente.

In primo luogo ho detto, e ripeto, e confermo, che presso tutti i popoli dell'antichità, generalmente le nozze venivano dove più dove meno accompagnate da certe solennità, da certe cerimonie religiose, le quali erano intese a santificarle, a renderle più salde, più rispettabili e più venerande. E questa, o signori, è una verità così generalmente riconosciuta, è una verità così chiara e lampante che sarebbe un portar vasi a Creta se imprendessi a dimostrarvela con citazioni.

Preseindendo perciò da tutte le altre, io mi contenterò di addurvene due le quali serviranno per tutte.

La prima è del chiarissimo professore Bono, ornamento e splendore di questa illustre Università, il quale nel suo trattato *De matrimonio* ne insegnò e lasciò scritte queste precise parole:

« Matrimonium, ut ut in se nihil nisi temporale continens, Romani tamen (TERTULL., *De coron. milit.*, cap. xiii; *Utr. in fragm.* tit. ix) atque infideles caeteri venerabile sanctumque habuerunt, et peculiari legum sanctione munitum religiosis quibusdam solemnitatibus consecraverunt. »

La seconda autorità che debbo citare è quella di Montesquieu, il quale nel suo libro *L'esprit des lois* così si esprime:

« Dans tous les pays la religion s'est mêlée des mariages » (lib. xxvi, cap. 13).

Molte altre autorità potrei citare a sostegno e conferma di queste mie osservazioni, ma a che addurre citazioni ed autorità su questo fatto che, come dissi, è una verità che nessuno ha generalmente disconosciuta e negata?

Aprite tutti i codici di tutti i popoli antichi, consultate le loro legislazioni, e voi vi troverete scritte in termini indelebili le prove irrefragabili di quest'inconcussa verità.

Ho detto in secondo luogo, che anche presso gli ebrei le nozze erano accompagnate da alcune solennità e cerimonie religiose, tra le quali annoveravano l'accompagnamento solenne della sposa alla casa dello sposo, la benedizione religiosa che soleva aver luogo nel festino nuziale in cui s'imploreava la felicità e fecondità della sposa.

Sicchè secondo la giurisprudenza regolatrice del matrimonio degli ebrei, era ricevuto in principio che il Signore univa la sposa allo sposo.

E qui pure, o signori, a conferma di questa mia proposizione, potrei farvi varie citazioni di moltissime autorità ed a sostegno delle medesime potrei citare molti testi chiari e precisi delle sacre lettere, ma per non abusare della benigna attenzione vostra mi contenterò di questi pochi.

« A Deo jungitur mulier viro. » (ii, *Prov.*)

Leggiamo pure in esse a riguardo delle nozze del giovine Tobia che « Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob ipse con-

iungat vos et adimpleat benedictionem suam in vobis: et accepta charta fecerunt conscriptionem conjugii (Tob., vii, 15 e 16). Filii sanctorum sumus, non possumus ita coniungi, sicut gentes quae ignorant Deum » (Tob., viii, 5).

Potrei citarvi del pari l'autorità di Seldeno, quella di Dasovio e molte altre; ma parmi che sieno sufficienti quelle già addotte.

In terzo luogo mi si disse che non si poteva trarre argomento dai primi secoli della Chiesa per le troppo disparate condizioni di tempi.

E qui, o signori, io non mi soffermerò a far citazioni, nè ad invocare autorità, perchè voi meglio di me conoscete la storia, e sapete quanto quei primi secoli differiscano dal presente.

Allora, come ho avuto l'onore di dirvi, la Chiesa non era, non che dominante, non che religione dello Stato, non che puramente tollerata, era invece vietata, perseguitata; se non che mi si fece osservare che Costantino la ammise liberamente, che sotto di lui fu professata con libertà, e che allora le persecuzioni cessarono.

Ma avvertirò in primo luogo, che se all'epoca di Costantino le persecuzioni in gran parte erano diminuite, del tutto non erano cessate, sicchè di quando in quando, dove più dove meno, andavano ripullulando.

In secondo luogo, se dopo Costantino non vi furono più le persecuzioni di una volta, tutto il resto però rimase nel medesimo stato; popoli, leggi, credenze, sentimento religioso, tutto restò nel paganesimo.

In terzo luogo non si avvertì che quando mi si richiamava l'epoca di Costantino, mi si richiamava il terzo e quarto secolo; sicchè quando io dissi che i primi secoli della Chiesa erano molto diversi da questi, niuno può appuntarmi d'inesattezza, giacchè allora erano trascorsi tre secoli e si correva il quarto.

Ho detto per ultimo, che fino dai primi tempi sempre la Chiesa considerò le nozze scomparse da riti religiosi come non rate, ed è questa una verità che nessuno può disconoscere, nessuno può ignorare di coloro che hanno studiato questa materia.

Potrei fare anche qui di molte citazioni, ma mi contenterò di quella del chiarissimo professore Bono, di cui già sopra ho fatto menzione, il quale nello stesso suo trattato lasciò scritte queste precise parole:

« Vel in primo religionis christianae initio Ecclesia iussit nuptias a sacerdote benedici. Desiciente benedictione Ecclesia coniugia habuit non quidem nulla, sed tamen illicita, quamquam sancti patres ut gravius fideles ab iis abducerent, nonnunquam illa appellaverint adulteria. »

E cita all'appoggio di questa dottrina Tertulliano ed il canone 33, dist. 23, ed i canoni 2, 3, 5, 7, caus. 30, qu. 5; e sant'Ignazio martire nella lettera a Policarpo, che mentre asseriva che le nozze doveano per precetto del Signore venir dal sacerdote benedette, ne lascia pure scritto: « Nubat in ecclesia benedictione Ecclesiae ex Domini praecepto. »

E così adunque le nozze anche nei primi tempi erano valide e legittime ancorchè non accompagnate dal rito religioso, ma erano dalla Chiesa riguardate come illecite, non rate; erano valide bensì, perchè conformi alla legge civile, ma non erano rate, non erano lecite, non essendo consone alle prescrizioni della Chiesa.

Queste cose solamente ho voluto dire per liberarmi dagli appunti che mi vennero fatti, e ristabilire e rivendicare per tal modo la veridicità dei fatti intorno ai quali era stato appuntato.

Con queste brevi osservazioni io m'arresto, aspettando dal senno e dalla sapienza vostra, o signori, che voi facciate in questa gravissima deliberazione quanto meglio conferisca al bene dello Stato, a promuovere il quale noi tutti siamo coscienzavolmente intesi, sebbene non coi medesimi mezzi e per vie alquanto disparate e diverse.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro guardasigilli.

**NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Signori io non prendo a parlare per rinnovare le disquisizioni storiche e canoniche che hanno occupato il Senato in questa e nelle precedenti sedute. Tuttavia la discussione, mercé dello svolgimento in cui entrarono gli onorevoli senatori che propugnarono le opinioni del Ministero e della Commissione, mercé delle opposizioni che furono fatte dai suoi avversari e soprattutto da due onorevoli che seggono in questo recinto, è giunta a tal punto che io non corrisponderei degnamente all'ufficio mio quando non facessi presenti, con quella maggior brevità che potrò, alcune considerazioni, quando lasciassi senza risposta alcune delle difficoltà che furono mosse.

In primo luogo esordisco dalla più grave, da quella su cui si fondarono tutti quelli che oppugnarono il nostro progetto, che esso sia contro la religione dello Stato. Sul che mi pare doversi innanzi tutto risalire a quei sommi principii secondo i quali si definiscono le competenze della Chiesa e dello Stato.

Io affermo adunque che alla Chiesa appartiene così nella materia del matrimonio, come nelle altre, ciò che ha qualche relazione alla morale; che le appartiene di dichiarare ciò che sia lecito, e ciò che sia illecito, imporre un'obbligazione alle coscienze, sancirla colla minaccia delle pene, colla promessa dei premi della vita immortale, di sancirla ancora in questa vita colle pene spirituali, la quale io spero di veder sempre usata con quei savi temperamenti che corrispondono alla condizione dei tempi, e non con quell'asprezza ch'era propria della barbarie del medio evo.

Ma io non credo e non crederò mai che appartenga alla competenza della Chiesa il dichiarare quali atti appartenenti ai diritti od alle obbligazioni dei cittadini siano validi od invalidi rispetto agli effetti civili; che appartenga alla Chiesa dire quali nozze siano valide od invalide, cosicchè i figli che ne nascono siano tenuti legittimi nella società civile; potrà la Chiesa dichiararle valide o non valide rispetto agli effetti ecclesiastici, potrà tenerle valide o non valide in quanto ai figli nati da queste o quelle nozze, competeranno o no i diritti di legittimi nel conferimento degli uffizi ecclesiastici, ma non per quello le nozze riusciranno valide od invalide negli uffizi civili.

Io affermo che non appartiene alla podestà della Chiesa il dire che rispetto alle cose che hanno relazione col Governo civile la podestà laica abbia diritto o non diritto di fare o di non fare questa o quella cosa, perchè quando noi ammettessimo questo principio, noi verremmo a quella dottrina a cui niuno il quale rispetti la sovranità nazionale può consentire, che cioè la Chiesa ed i suoi ministri esercitino una sovranità indiretta sopra lo Stato; non dimenticheremo quella che fu tradizione costante delle scuole più cattoliche, quella dottrina che fu sempre insegnata dagli uomini più insigni per dottrina e per ortodossia religiosa, che cioè il mondo è governato da due potenze, le quali egualmente dimanano da Dio, le quali sono egualmente indipendenti, ciascuna nella cerchia delle sue attribuzioni.

Si parlò della libertà religiosa e niuno ardì professarsene nemico; credo bensì che alcuni degli avversari, anzi, se debbo dire intiera la mia opinione, che tutti gli avversari del pro-

getto di legge traviassero nel segnare la vera natura. Libertà religiosa vuol dire che niuno sia nè impedito, nè costretto agli atti che appartengono al culto di Dio; quella libertà che consiste nel non esser impediti i nostri avversari l'ammettono, quella che consiste nel non essere costretti, la negano; e questa io credo doversi mantenere da chiunque non voglia sconvolgere tutti i principii di una società libera e civile; quando si movesse un primo passo in quella via, ammettendo il principio che disdice le giuste nozze a coloro che non vogliono compiere un certo rito, noi ci metteremmo (e qui vi ripeto ciò che vi diceva nel mio primo discorso), noi ci metteremmo per quel pendio che conduce alla teocrazia.

Fra le autorità messe innanzi per provare inconciliabile colle condizioni di uno Stato bene ordinato il matrimonio stabilito prima coi riti civili, si è portata l'autorità di un illustre giureconsulto che fu ministro di una monarchia protestante.

Se l'opinione del Savigny si portasse circa un argomento di diritto romano, io crederei che nessuna autorità pareggierebbe la sua; ma in un argomento di diritto pubblico io non posso, per quanto riverisca quel nome e quella grande scienza, accettare l'autorità dell'antesignano di quella scuola storica, la quale nelle sue conclusioni arriva ad avversare le leggi rivolte in forma di codice e le costituzioni scritte; l'antesignano di quella scuola che ispirò la famosa sentenza, a cui niuno di voi vorrà consentire, che tra i principii ed i popoli non si vuole frammettere la carta di una costituzione scritta.

Io contrapporrò a questa l'autorità di un grande italiano, di un grande pubblicista italiano, che fu ministro del pontefice Pio IX, di un grande uomo di Stato, la cui morte, opera di uomini scelleratissimi, fu una delle maggiori sventure che l'Italia avesse a deplorare in questi tempi, quella di Pellegrino Rossi, il quale nel suo *Trattato di diritto penale* disapprovò altamente le leggi che costringono a premettere alla celebrazione del matrimonio civile quella del matrimonio religioso.

Aggiungerò a quella la sentenza di uno scrittore assai più autorevole in ragione del grado che il suo autore tiene nella Chiesa, cioè di monsignor Sibour arcivescovo di Parigi; nè certo potrà alcuno appuntarlo per questa sua sentenza, quando pubblicata colle stampe mentre era vescovo di Dieppe, non l'impedì di essere promosso all'arcivescovado di Parigi.

Ecco come egli si esprime nelle sue *Istituzioni diocesane*:

« Les matières mixtes se doivent régler d'un commun accord entre l'Eglise et l'Etat, ou bien elles ne sont pas réglées du tout et chaque pouvoir sépare dans ces matières l'élément qui lui est propre et l'organise à son gré, le contrat civil y est complètement séparé du contrat religieux. Sans doute il vaudrait mieux qu'il y eût harmonie entre les deux législations, entre les deux pouvoirs, dont le mariage dépend dans notre état actuel de la société (vi prego, o signori, di notare queste parole), mais, après tout, les choses peuvent rester comme elles sont, nul principe essentiel n'est violé; les deux puissances demeurent distinctes l'une de l'autre et indépendantes sur leur domaine respectif. »

E se taluno fosse tanto schizzinoso da aver in sospetto quel grande prelato come troppo partecipe o delle opinioni de'suoi tempi, o di quelle dottrine gallicane che sono oggi troppo severamente biasimate, io addurrò l'autorità di un altro scrittore a cui nessuno potrà dare quest'accusa, ed è quella del padre Borghioni, il quale rispondendo alla questione *chi abbia istituito il matrimonio?* scrive:

« Se si considera secondo la legge naturale, lo ha istituito Dio: se si considera come contratto civile, lo hanno istituito i legislatori, e se si considera come sacramento ne è solo autore Gesù Cristo. »

Tutti vogliamo che l'autorità della Chiesa cristiana influisca sulle coscienze degli uomini. Io ho già detto nell'ultimo discorso, e vi ripeto oggi, che desidero che essa riprendendo sulle coscienze l'impero che ebbe nei tempi addietro, faccia cessare l'anarchia da cui gli uomini sono travagliati, ma crederci venir meno alla riverenza che professo alla Chiesa quando io pensassi che i suoi precetti non possono mantenersi in onore senza la coazione della potestà temporale, e che le sue dottrine non potessero conservarsi nella credenza dei popoli, senza costringere al silenzio i suoi avversari.

Credevo dover ancora una volta protestare contro quelle opinioni le quali attribuiscono gran parte dei mali della società presente (quello soprattutto di un paese vicino) alle nuove leggi che variarono la forma dei connubii. Che se molti e gravi appunti si possono fare all'età moderna la quale sancì il principio della libertà di coscienza, non si ferma nella questione religiosa; certo che non era poi tanto santa l'educazione che quel popolo riceveva dagli esempi di Lodovico XV e dei suoi cortigiani, o dalle dottrine di Diderot e di Holbach, le quali si propagavano pure e gettavano i semi dei mali che si attribuiscono agli ordini nuovi, quando la religione cattolica era la sola religione tollerata in quello Stato, mentre si perseguitavano gli eretici, mentre si condannavano a pene gravissime i bestemmiatori.

Non mi pare, o signori, di dover insistere più lungamente sopra la discussione generale; credo ora di dover ultimare la mia dichiarazione circa la parte che il Ministero è disposto ad accettare, e quella che non è disposto ad accettare del progetto della Commissione.

La Commissione avrà quest'onore nella discussione di aver prima stabilito il principio che il rito religioso non debba mai essere obbligatorio.

Alloraquando la prima volta il Ministero suscitava questa grave questione, egli poté reputare opportuno temperamento di prudenza non di abolire affatto, ma di restringere la coazione del rito religioso. L'autorevole suffragio della Commissione, l'autorevole suffragio dell'illustre giureconsulto che parlò in suo nome, l'autorevole suffragio dei magistrati che appoggiarono la sua sentenza non lasciano più luogo alla peritanza che tratteneva colui che propose, e coloro che accettarono il primo progetto.

Il Ministero adunque tien dietro a così grave autorità.

Esso proporrà un emendamento all'articolo 29 secondo il quale « il matrimonio religioso celebrato nelle forme e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica sarà d'ostacolo al contratto civile con cui l'uno dei coniugi si proponesse di unirsi con persona diversa. » Principio questo che egli è disposto ad ammettere, ma disposto ad ammettere soltanto in quei casi in cui il matrimonio segua fra le persone dichiarate capaci dal progetto di legge.

Se egli entrasse in diversa sentenza crederrebbe di rinnegare il principio da cui s'informano ed il suo progetto e quello della Commissione, che cioè spetta allo Stato, alla legge civile il diritto di stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio, nè questo diritto sarebbe riconosciuto quando il matrimonio celebrato non ostante la loro esistenza, avesse pur solo questo effetto d'impedire altre nozze, e laddove, come ognuno sa, il contrario ha luogo rispetto agli impedimenti dirimenti stabiliti dalla legislazione oggi in vigore.

Circa la contrattazione del matrimonio civile io mi accosterò in prima alla proposizione che era fatta dal mio onorevole amico il senatore Siccardi, cioè di abrogare gli articoli 38, 39, 40 e 41; io credo che, per le ragioni che egli con tanta lucidità, e con tanta eloquenza svolgeva, l'interesse della religione sia per essere abbastanza tutelato, allorchando sia libero agli sposi il premettere al matrimonio civile il religioso, io credo che con questa libertà si vada innanzi al più grave degli inconvenienti che temeva la Commissione, che le nozze, cioè, contratte colla speranza di una futura consacrazione restino un profano congiungimento. Che se questa mia proposizione non fosse accolta, allora io aderirei pure e crederci con ciò di promuovere un gran miglioramento alla legge, ai tre primi articoli, ma non potrei assolutamente accettare la proposizione, per cui la dichiarazione di cui all'articolo 38, del matrimonio religioso, attribuiva alla giurisdizione ecclesiastica l'autorità di sciogliere il contratto civile.

Mi pare che non convenga alla forma che le leggi stabiliscono al matrimonio il farlo dipendere dalla volontà delle parti siccome quella che regola un atto legittimo, siccome quella che regola una cosa d'ordine pubblico; crederci poi che tutti i vantaggi essenziali di questa legge venissero meno, quando noi lasciassimo sussistere la giurisdizione ecclesiastica, quando noi ricusassimo di applicare in questa materia quel gran principio proclamato dallo Statuto, che cioè la giustizia emana dal Re, ed è amministrata da giudici che egli istituisce.

Signori, avrei qui finito le osservazioni che mi era proposto di fare, se le parole dette dall'onorevole conte di Castagnetto non mi obbligassero a fare una dichiarazione rispetto alle intenzioni del Governo circa gli accordi con la Santa Sede.

Questi accordi, il Governo lo ha detto, ed il Governo lo ripete, questi accordi sono desiderati da lui come da tutta la nazione; ma noi vogliamo che essi siano serii e durevoli, nè questi accordi potranno essere serii e durevoli, se non saranno consentanei a quanto richiede l'onore della nazione, a quanto richiede il gran principio della sovranità nazionale. (Bene! Bravo!) Questi accordi non saranno nè serii nè durevoli, se noi non avremo prima stabilito il gran principio della indipendenza del potere civile; perchè quando questo principio non fosse stabilito da noi, non potremmo impedire che o da noi, o da altri ministri la questione fosse rinnovata.

Signori, gli accordi non sono resi difficili dalle leggi che abbiamo fatte o proposte, ma dallo spirito di reazione che imperversa in tutta Europa; quello spirito di reazione che fa credere che noi, amatori sinceri della libertà costituzionale, che noi ossequenti alla Chiesa cattolica, ma persuasi di quel principio, che la sua autorità non possa invocarsi contro le libertà dei cittadini, o la indipendenza dello Stato, siamo dipinti in aspetto di nemici della religione e di persecutori della Chiesa.

Non scenderò, o signori, a protestare contro quest'accusa; lasciamo che risponda per noi la testimonianza della nazione, di tutti coloro che giudicheranno dei fatti presenti con animo giusto ed imparziale. (Vivi applausi)

**PRESIDENTE.** Ho già altre volte accennato che non è permesso di dar segni di approvazione e di disapprovazione. Io invito le tribune a voler conservare quel contegno che hanno sempre tenuto le nostre gallerie. Il Senato non è uso a tollerare alcuna irriverenza; ed è una irriverenza alla libertà d'opinione l'applaudire ad un'opinione a preferenza dell'altra.

**DI CASTAGNETO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagneto.

**DI CASTAGNETO.** Io desidero rivolgere all'onorevole guardasigilli la questione, se coll'allusione fatta a chi volesse tacciare il Ministero di opinioni irreligiose, egli abbia voluto alludere alle parole dette da me all'occasione che io venni ragionando sulle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Io fin dalla prima volta che parlai su questa controversia ho protestato, essere persuaso che Ministero e Senato tutti fossimo concordi nella riverenza alla Chiesa cattolica e romana, nè mai ho voluto alludere a principii irreligiosi nel Ministero; furono svolte le nostre opinioni con quella dignità che conveniva a sì grave argomento, e debbo credere che l'onorevole ministro non possa altrimenti interpretare le mie parole.

**NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io non credo aver detto cosa che potesse intendersi nel senso di attribuire nè all'onorevole conte di Castagneto, nè a nessuno dei membri di questo consesso l'intenzione di cui parlava.

Credo che chiunque abbia tenuto dietro alla stampa del partito che ci è avverso e che invoca contro di noi le idee irreligiose, egli vedrà da quante accuse, da quante calunnie fosse avversato il Ministero. Il Ministero disdegna questa laccia che gli è data, ma quando la discussione è portata innanzi al Parlamento, egli crederebbe mancare a ciò che deve a se stesso, a ciò che deve al Parlamento, a ciò che deve alla Corona che l'onora della sua fiducia, se non facesse tutto ciò che può per porre in chiaro i suoi pensieri e le sue intenzioni.

Questa fu la sola intenzione che io ebbi colle parole or ora espresse.

**PRESIDENTE.** Essendo esaurita la serie degli oratori iscritti, non resta che ad udire la parola dell'onorevole relatore della Commissione.

**DE MARGHERITA, relatore.** Verge al suo termine la discussione generale, la quale sebbene siasi per più successive sedute protratta, non può tuttavia dirsi soverchiamente prolungata, chi guardi all'importanza dell'argomento che il tema ne costituiva.

Voi udiste, o signori, facondi ed eruditi oratori, i quali o parlando contro il progetto o cercando di dargli appoggio almeno nella sua parte più essenziale, gettarono grande copia di luce sulla materia alle vostre savie deliberazioni sottilissima.

Tocca ora al relatore della Commissione di raccogliere le sparse fila della discussione anzidetta, riandare se non tutti almeno i principali tra i punti sovra cui la discussione versò, ritrarvi con quanta più brevità sia possibile, e le varie obiezioni ch'ebbe ad incontrare il progetto della Commissione, ed il modo con che ad ognuna d'esse o data fu, o dar si può adeguata e soddisfacente soluzione.

Le disposizioni accolte nel progetto della Commissione sono di doppio genere; altre di esse (e sono quelle che vi occupano maggior spazio) non sono se non se la preta e semplice attuazione di quel gran principio onde il progetto stesso si informa, della separazione nel connubio del contratto dal sacramento.

Ma a queste disposizioni che sono, come dissi, la maggior parte di quelle che trovarono posto nel progetto della Commissione, alcune altre vi si veggono frammiste di genere alquanto distinte. Queste, non giova il dissimularlo, senza però nè punto nè poco dipartirsi dall'anzidetto principio della se-

parazione nel connubio del contratto dal sacramento, e non secondando gli impulsi di chi trar voleva la Commissione ad andare sino al punto di rendere obbligatorio il rito religioso da accoppiarsi al contratto civile, allo scopo mirano di far in modo che, se in massima il contratto civile del matrimonio va onninamente dipartito dal rito religioso, tuttavia non avvenga se non ben raramente che l'una cosa dall'altra, nel fatto si diparta; l'uno e l'altro genere di disposizioni venne dagli oppositori combattuto; e (ciò che destar dovette qualche meraviglia) anche quelle disposizioni del progetto dov'è ad ogni possa e per quanto sia lecito ad un legislatore che provvede sul contratto civile del matrimonio favoreggiato e protetto il rito religioso, incontrarono censura dal canto di coloro, il cui principio venne con tali disposizioni favorito e coadiuvato.

Le disposizioni del progetto che appartengono al primo genere, quelle cioè che hanno per loro unico ed assoluto fondamento la separazione del contratto dal sacramento, vennero combattute contrapponendovi che presso i fedeli non abbiavi altro valido e legittimo matrimonio da quello in fuori che sia celebrato in faccia alla Chiesa con le regole e solennità dalla Chiesa medesima prescritte.

Certo che, se vero fosse quanto spacciarsi per indubitato, non avveri poi cattolici matrimonio che valido sia fuor quello che innanzi la Chiesa si celebri, invano travaglierebbersi ad un progetto qualunque di legge sul matrimonio civile da essere preceduto o susseguito dal compimento del rito religioso.

Ogni progetto di tal fatta non mancherebbe di essere anticattolico.

Ma, o signori, è egli vero che il contratto del connubio non possa realmente tra i cattolici separarsi dal sacramento? Che il connubio considerato nella sua essenza altro infatti non sia che un vero contratto, non è chi possa sul serio contenderlo. E d'onde infatti potranno legalmente scaturire quelle molteplici e gravi obbligazioni che nascono dal coniugio, così dell'un coniuge verso dell'altro come di entrambi verso la comune prole se non da un contratto? Come si farà che taluno possa andar soggetto a così gravi pesi, senza che egli si aseli per contratto spontaneamente addossati? Convien adunque, per rintracciare l'origine dell'obbligazione di adempiere i doveri nascenti dal matrimonio, risalire necessariamente all'unica fonte di tale obbligazione, che è quanto dire al contratto di matrimonio risultante dal reciproco consenso degli sposi: e chi negherà che in questo vicendevole consenso dei due coniugi, che la Chiesa stessa richiede nel matrimonio religioso, concorrono effettivamente tutti i caratteri, tutti i requisiti di un vero e proprio contratto, fuori del quale non può concepirsi l'idea del matrimonio?

La società è certamente annoverata fra i contratti dai quali nascono diritti ed obbligazioni; ora, qual altra cosa è il matrimonio per se stesso considerato se non una società contratta tra l'uomo e la donna a disegno di dar opera alla procreazione della prole ed alla educazione della medesima, non che ad aiutarsi vicendevolmente a portar il peso di questa misera e travagliata vita?

Ora, se il matrimonio per se stesso considerato è una società, siccome non può costituirsi società fuorchè in virtù di un patto, conviene di necessità, si voglia o no, confessare che l'origine, la base delle obbligazioni dal matrimonio nascenti non è altro che il contratto il quale interviene fra i due sposi e dal quale queste obbligazioni derivano.

Nè si fa scendere troppo basso la dignità del matrimonio, come taluni pretendono, richiamando la sua origine ad un mero contratto, imperocchè i contratti sono tutti più o meno

di non poca importanza come quelli senza il cui soccorso non può la civile comunanza reggersi e prosperare.

Havvi senza dubbio una differenza dal lato dell'importanza fra l'uno e l'altro contratto e vince ogni altro contratto da questo lato il contratto di matrimonio, essendo esso l'origine della famiglia ed il semenzaio dello Stato, che di famiglie necessariamente componsi.

Se pertanto non può seriamente negarsi che il matrimonio nella sua essenza riguardato altro non è fuorchè un contratto, come può accadere che per essersi cotale contratto innalzato dal Divin Redentore alla dignità di sacramento sia divenuto da questo inseparabile a tal che più non possa dal potere civile regolarsi anche nei puri suoi rapporti colla civil comunanza e tutto che lo concerne trovisi alla Chiesa senza eccezione devoluta?

A far vedere inseparabile il contratto di matrimonio dal sacramento converrebbe dimostrare, o che così piacque al Divino Istitutore di questo, o che tanto richiede di per sé la natura stessa delle cose, o se non altro, che tal è la dottrina costante ed universale della Chiesa, se non dogmatica, almeno a quella disciplina attinentesi, che fondamentale dir si possa, ed universalmente ricevuta.

Ma niuno di questi fondamenti aver può l'opinione di coloro, i quali tengono per l'indivisibilità nel connubio del contratto dal sacramento.

Il divino autore del sacramento del matrimonio, non che possa credersi avere voluto che, innalzato il matrimonio alla dignità di sacramento, sparir dovesse ogni traccia del contratto, e così ciò che era di dominio civile fosse quindi innanzi devoluto alla Chiesa; proclamò in quella vece in modo bene espresso e formale, non essere il suo regno di questo mondo, nulla doverne perdere per la promulgazione del vangelo l'autorità del principato, rimanersi ella come in addietro piena ed intera, e stare fermo il precetto del doversi dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Posto per fermo che il matrimonio è veramente un contratto, e che come contratto ha sempre soggiaciuto prima dello stabilimento del cristianesimo alla podestà civile, dovette necessariamente continuare ad esservi sottomesso anche dopo, perchè così volle il Divino Istitutore del sacramento, il quale intese bensì di nobilitare il contratto del matrimonio, non di spegnerlo ed annientarlo.

Che se dal volere dell'istitutore del sacramento raccogliere non si può essere stata sua mente in elevando il matrimonio al grado di sacramento di fare scomparire pienamente ogni vestigia della convenzionale sua origine, tolta così ed annihilata quella giurisdizione che in addietro vi si esercitava dalla podestà secolare come sopra ogni altro contratto qualsiasi, non attrimenti ciò ammetter potrebbe salvo il richiedesse di per sé la natura stessa della cosa, cui certo non può esser fatta violenza.

Ma che l'innalzar che fecesi il contratto matrimoniale all'altezza di sacramento non abbia spento di quello ogni vestigio, nè immutato l'ordine della giurisdizione sopr'esso, è cosa troppo facile a comprendersi. L'unione che facciasi d'una cosa ad altra, punto non altera la natura di questa, ma la lascia nel proprio suo essere, e mantien salvi i suoi attributi; il che allora vieppiù chiaro apparisce, che la cosa la quale si aggiunge ad altro non è destinata se non se ad apportare nuovo pregio a quella a cui resta aggiunta: nè per essere la cosa aggiunta più degna della principale cui ella si accosta, mutansi perciò le veci, e principale diventar può per ragione della dignità quella che nella sostanza non fa che accedere all'altra.

Non che per ciò dir si possa con verità che per essersi frangiato il connubio dei cattolici del grado e dignità di sacramento abbia esso cessato di appartenere a quella classe di negozi civili che contratti appellansi, o siasene immutata la natura, così richiedendo la natura stessa della cosa, è a dirsi per converso essere il coniugio ciò non ostante rimasto nel proprio suo essere; non aver cessato di appartenere alla classe dei contratti, ed aver come tale continuato ad essere alla civile giurisdizione sottomesso.

Vince per fermo la dignità del sacramento quella del contratto di quanto le cose divine superano in eccellenza le umane, ma non per questo lascia il contratto di doversi avere nel connubio qual cosa principale, come quello alla cui santificazione il sacramento è rivolto, mercè della divina grazia, che nei coniugi trasfonde a confortarli nell'adempimento dei loro doveri.

Egli è pertanto forza di confessare non essere il contratto nel connubio dal sacramento inseparabile, nè perchè così volesse il celeste fondatore di questo, nè perchè così ricerchi la natura stessa della cosa cui ripugnar non si possa.

Sarà questo un dogma della religione cattolica?

No, perchè il dogma non può emergere se non, o dalle sacre carte, o dall'apostolica tradizione, o dal concorde giudizio dei Santi Padri, o da un'ecumenica definizione della Chiesa, laddove tutt'altro, come sopra si toccò, è in proposito il linguaggio delle sacre carte, e da niun altro degli additati fonti ricavar si potrebbe siffatta dogmatica sentenza.

Oltre che, se articolo di fede veramente fosse il non potersi dal sacramento il contratto disgiungere, in niuna parte dell'orbe cattolico sarebbesi potuto tal disgiunzione operare, nè dalla taccia di eresia purgar si potrebbero quei paesi dove la disgiunzione medesima e siasi da lunga mano fatta, e tuttavia perduri.

Sarà questo per avventura un punto di fondamentale disciplina dalla Chiesa universalmente ricevuto?

Nemmanco: gli scrittori ecclesiastici si mostrano in questo proposito in due schiere scompartiti, senza che abbia in ciò la Chiesa interposta la sua autorità e troncate le disputazioni mercè del suo autorevole giudizio; lasciando però in modo bastevolmente significativo intravedere com'ella non possa condannare l'opinione alla separazione favorevole col ritenere per cattolici, e quei paesi dov'essa non è accolta, e quelli eziandio dov'essa è da gran pezza in vigore.

Or così essendo le cose, manifesto si pare, non ostar alla proposta legge regolatrice del contratto civile del matrimonio il non potersi questo dal sacramento disunire senza incorrere nella supposta infrazione del diritto divino ed ecclesiastico.

Se non che, data eziandio per possibile senza danno dell'ortodossia la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, guardar dovrebbero a senso degli oppositori, dall'ammetterla, i legislatori cattolici, come quella che favorisce la troppo pernicioso tendenza alla intiera separazione della Chiesa dallo Stato.

Non che, o signori, la separazione nel connubio del contratto dal sacramento favorisca la tendenza alla separazione della Chiesa dallo Stato, ma ne è anzi una retta e necessaria conseguenza; e come la separazione della Chiesa dallo Stato, a ben guardarvi, anzichè essere ai due poteri nociva, loro è all'opposto grandemente profittevole, così niun argomento se ne può trarre che valga a rendere meno accettabile la separazione nel connubio del contratto dal sacramento che, siccome dissimo, n'è un'immediata conseguenza. Hanno bensì i due poteri civile ed ecclesiastico comune l'origine, venendo

egualmente da Dio, ed il potere di governare i popoli, e la missione di avviarli nelle cose che alla religione ed alla morale si attengono.

Ben esercitano i due poteri la loro autorità sui medesimi individui che in sé riuniscono la doppia qualità di cittadini e di eredi.

Ma hanno ciascuno il proprio fine, e mezzi propri ad assegnarlo, e questa diversità di fine e di mezzi basta da sé ad operare fra loro una perfetta separazione.

Che poi cotale separazione, la quale di pien diritto esiste fra la Chiesa e lo Stato, a vece di essere ad entrambi nociva, come altri pretende, torni loro di somma utilità e l'unica via costituisca di mantener ferma fra loro la bramata concordia, togliendo via ogni fomite di lamentevoli collisioni e conflitti, ella è cosa da non potersi menomamente rievocare in dubbio. Non si è se non facendo nettamente le parti ai due poteri, che sperar si può stia ognuno di loro nei voluti limiti, e guardarsi dal trasandarli.

Il lasciar confusi questi confini alle due podestà naturalmente assegnati, apre la via ad ognuna d'esse di entrare nel campo dell'altra, donde proceder sogliono le più aspre contese di giurisdizione.

Quando perciò la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, che sta a base principalissima del progetto, in iscambio di essere conseguenza immediata della totale separazione della Chiesa dallo Stato, non facesse che aprirvi l'adito, ne nascerebbe da ciò non già un motivo di respingere quel progetto, ma invece una più potente ragione di fargli favorevole accoglienza, essendochè la separazione della Chiesa dallo Stato, presa nel suo vero senso, in quello cioè che ciascuno di quei poteri abbia a contenersi gelosamente nei limiti alle sue attribuzioni segnati, tornar debba non a discapito di entrambe le autorità, ma alla loro maggiore fermezza e prosperità, sbanditi affatto quei molti e gravi sconci che sogliono occasionare le collisioni ed i conflitti tra di loro in punto di giurisdizione.

Voi avete, o signori, sentito più volte ripetere non doversi ammettere la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, perchè secondo la dottrina della Chiesa, ammessa questa separazione, si apra la via ad un turpe concubinato.

Io vi prego di fermare l'attenzione vostra su questo punto; e non dispero di dimostrarvi come sia onninamente falsa questa proposizione sulla quale tuttavia gli oppositori fanno non poco assegnamento.

Se il concubinato si prendesse oggi nella significazione medesima in cui era preso dai Romani, certamente non potrebbe dirsi turpe il concubinato, imperocchè secondo essi altro non era il concubinato se non un matrimonio meno solenne.

Ma non è in questo senso che tal voce pigliasi da chi intende applicarla ad ogni matrimonio di cattolici altrimenti celebrato che nella forma dalla Chiesa stabilita e non rivestito del carattere di sacramento.

Or chi così ragiona fa segno di aver posta in oblio la nota distinzione che fanno tutti i canonisti e con essi i teologi fra il matrimonio legittimo ed il rato.

Egli è, o signori, matrimonio legittimo quello che è fatto secondo gli usi, gli istituti e le leggi delle varie nazioni.

Questo matrimonio che si chiama legittimo, non prende la denominazione di matrimonio rato se non quando vi accede il sacramento.

Resta ora a vedere quale sia secondo la dottrina della Chiesa la condizione del matrimonio meramente legittimo e non rato.

Se questo matrimonio legittimo è dalla Chiesa stessa reputato valido, ne viene per legittima conseguenza che a torto chiamasi col vergognoso nome di concubinato quel matrimonio il quale sia bensì fatto secondo le leggi civili, ma non sia rivestito del carattere di sacramento.

Ora non vi ha dubbio, che secondo le vere dottrine della Chiesa, secondo quella che fu sempre insegnata nella nostra Università, il matrimonio il quale sia fatto secondo le leggi e gli usi dei diversi popoli, ancorchè non rivestito del carattere di sacramento, è vero matrimonio, è matrimonio legittimo il quale dà diritto ai coniugi di onorarsi giustamente del titolo di marito e moglie, dà ragione alla prole di aspirare agli onori ed ai comodi della legittimità.

Questa cosa non ammette difficoltà per tutto quel tempo che precorse il Concilio di Trento. Resta ora ad esaminare se alcun che vi sia stato immutato dalle disposizioni del lodato Concilio.

Il Concilio di Trento invero stabilì una forma di matrimonio; volle che il matrimonio fosse celebrato avanti il parroco di uno degli sposi alla presenza di due o tre testimoni; dichiarò inoltre lo stesso Concilio che sarebbe considerato come irritato, dopo le sue disposizioni, ogni matrimonio il quale non fosse stato celebrato nella conformità da lui prescritta.

Partendo dalle riferite disposizioni del Concilio di Trento statuenti la forma del matrimonio, non è da contendersi che là dove tali disposizioni siano state ricevute (il che non è per certo quanto ad alcune provincie del reame subalpino ed è dubbio per le altre) non potè più osservarsi nel maritaggio altra forma fuor quella dal Concilio determinata; e ciò a pena di nullità.

Ma che dir dovressi quando piaccia ad alcuno dei principi cattolici, come avvenne in Francia, nel Belgio ed altrove di dare egli stesso ai suoi popoli una forma pel maritaggio puramente civile?

Noi altamente e con pienezza di persuasione affermiamo, che promulgata appena siffatta legge, retto ne conseguiva che i matrimoni secondo cotale legge celebrati hanno da tenersi per matrimoni legittimi tuttochè non rati, nè più nè meno di quello che tali si avessero prima del Concilio di Trento quei maritaggi che nelle diverse regioni cattoliche erano celebrati secondo gli usi e le leggi dei vari paesi, e che come tali hanno da riputarsi validi e produttivi degli effetti civili, e non possono senza grave oltraggio e al tutto fuor di ragione ricevere la turpe appellazione di meri concubinati.

Basterebbe per stabilire quest'opinione l'osservare qual sia stato lo scopo a cui è diretta la forma del matrimonio stabilita dal Concilio di Trento.

Niuno non sa essere stata questa forma stabilita a sollecitazione principalmente dei principi e per evitare il vizio di clandestinità che soleva aver luogo nella celebrazione del matrimonio, vizio altamente deplorato e veramente deplorabile; donde già si potrebbe trarre la conseguenza che quando un principe nel suo regno introduce un'altra forma della celebrazione del matrimonio civile diversa da quella stabilita dal Concilio di Trento, ma egualmente atta ad ottenere lo scopo che i Padri Tridentini si proponevano, quello cioè di evitare l'odioso vizio di clandestinità, questa forma stabilita in ciascun regno deve intendersi sottentrata a quella stabilita dal Concilio di Trento, ed i matrimoni secondo questa forma contratti aver deggiono la qualità e gli effetti dei matrimoni legittimi che prima del Concilio contraevansi.

Ma vi ha di più.

Il Concilio di Trento nello stabilire questa forma non credè

per certo un dogma. Già vi fu detto, o signori, che una sola dichiarazione del Concilio di Trento in materia matrimoniale è veramente dogmatica; sarà questa disposizione del Concilio Tridentino relativamente alla forma una disposizione disciplinare bensì, ma che appartenga a quel genere di disciplina che fondamentale vuol chiamarsi? Nemmeno. Imperocchè se fosse un punto di disciplina da osservarsi generalmente come fondamentale, male sarebbero cotale prescrizione ristretta a quei soli fra i paesi cattolici dove le ordinazioni del Concilio fossero ricevute.

Il vero si è, e non è cosa da potersi rievocare in dubbio, che allorché i Padri Tridentini a sollecitazione dei principi statuivano una forma per la celebrazione del matrimonio, ed il vollero contratto a scanso di clandestinità al cospetto del parroco e di due testimoni almeno, fecero atto proprio del principato, questo annuente.

Donde la inevitabile conseguenza che quante volte piaccia al principato stesso e stimi esigerlo le circostanze ed il bene de' suoi popoli, è in sua balia il dare nel suo regno altra forma al matrimonio, da dover essere d'indi in poi ivi osservata a pena di nullità.

Il che fatto, il matrimonio secondo la nuova forma celebrato è altrettanto legittimo quanto lo eran quelli al Concilio anteriori. Il non essere in questi matrimoni secondo la sola ordinazione della civile legge accoppiata al contratto la dignità del sacramento toglie bensì ai medesimi la qualità di matrimonio rato, non quella di legittimo.

Ma non essendo quest'ultima qualità richiesta alla validità del coniugio, e restando intatta quella di matrimonio legittimo, sola necessaria alla sua validità, tanto basta perchè i matrimoni di cui si ragiona fatti secondo le sole prescrizioni della legge civile non possano con ragione appellarsi col nome di concubinato. Non havvi legge nè divina, nè ecclesiastica (alcuna infatti non seppe addurre niuno degli oppositori) la quale voglia il concorso del sacramento per la validità del coniugio.

Ella è questa dottrina costante e indubitata della Chiesa, cui qualsiasi libro aprir si voglia, anche elementare, dove si tratti argomento teologico o canonico, e del sacramento di matrimonio cada discorso, enunciata incontrasi e stabilita: non mai il matrimonio legittimo, che è il civile, col concubinato confondesi; voce questa a quelle turpi unioni riserbata, cui niun matrimonio, almen legittimo precorra.

E questa legittimità di cui parliamo onde gode rispetto anche alla Chiesa quella prole che nata sia da coniugio legittimo, sebben non rato a mente dei più riconosciuti principii di ragion canonica, non solo ha luogo per gli effetti civili in faccia allo Stato, ma ben anche in faccia alla Chiesa stessa e nelle cose ecclesiastiche.

Dove pertanto accada che ad un favore aspiri da non cederli senza il concorso di legittimi natali, chi da un matrimonio legittimo bensì, ma non rato proceda, non può egli esserne per tal sola ragione giustamente e senza grave ingiuria respinto.

Tutte le considerazioni che ho avuto l'onore di esporvi conducono a quest'ultima conclusione, che non si può contrastare la divisibilità del contratto dal sacramento nel coniugio, e che il matrimonio contratto secondo le disposizioni della legge civile, quantunque non rivestito della dignità del sacramento, è matrimonio valido, donde nasce prole essenzialmente sotto tutti i rapporti legittima; salvo solo a chi il contrasse ad aggiustar le partite nel foro interno col Divino Dator della grazia, per la mostrata noncuranza del proffertere beneficio.

Stabilito così come su salda base riposino tutte le disposizioni del progetto, le quali han tratto ad attuare la separazione nel connubio del contratto dal sacramento, esaminiamo ora se regga quell'altra obbiezione con cui si vorrebbe che nella legge del contratto civile s'inserisse un precetto legislativo, per cui gli sposi fossero obbligati ad aggiungere al contratto civile il rito religioso. Che questo precetto legislativo non possa essere validamente ed efficacemente apposto nella legge sul contratto civile, lo credo di averlo abbastanza dimostrato nella relazione, senza uopo di tornarvi sopra. L'autorità civile è incompetente a stabilire obblighi religiosi; l'autorità civile, quand'anche il tentasse, non lo potrebbe fare con efficacia, perchè l'accostarsi ad un atto religioso, ed il dare a quest'atto il vero suo valore, dipende dalla disposizione interna dell'animo. Quando quest'atto sia dalla legge civile comandato, quando sia il seguito di una coazione esercitata, quando non altrimenti al rito religioso si adempia, salvo per godere gli effetti civili, che dal solo contratto non procedessero, mancherebbe affatto di valore e di efficacia l'atto religioso.

Cade qui in acconcio di spendere alcuna parola a confutazione di due obbiezioni che sonosi a questo riguardo affacciate

Posa la prima delle additate obbiezioni sulla distinzione che vorrebbe introdurre per riguardo a chi ad un atto religioso si accosta, tra l'esteriorità dell'atto e le interne disposizioni dell'animo richieste a dargli il valore che gli è proprio. Su questo, dicesi, nulla può la civile legge, cui non è dato di penetrare nel sacrario della coscienza dei cittadini. Ben può invece prescrivere l'atto esterno, e tanto basta perchè ella debba farlo quando sianvi buone ragioni per indurvela.

Noi, per verità, non veggiamo quali siano queste ragioni che consigliar possano al legislatore civile di prescrivere il forzato adempimento di un atto di religione a costo eziandio che esso non riesca se non ad una scandalosa violazione della santità della religione medesima, difettando in chi vi accede le volute interne predisposizioni.

Un atto religioso forzatamente adempiuto, un sacramento preso senza le debite disposizioni e per fini meramente mondani, son cose troppo abominevoli perchè mai non debba un savio legislatore indursi a porgerne egli stesso l'occasione. Gliel disdice inoltre la libertà delle coscienze che deve altamente rispettare.

A togliere al legislatore ogni scrupolo che rattenere il possa dall'ordinare per legge l'adempimento di un atto religioso si addusse l'esempio del giuramento che è pur esso un atto religioso, e che tuttavia è dalla legge in più casi prescritto.

Toglie però ogni valore a questo argomento la considerazione che alle già state addotte ne piace di aggiungere, desunta dalla necessità che sola spinse i legislatori ad ordinare in vari casi la prestazione del giuramento, in quei casi cioè nei quali era d'uopo di alcuna guarentigia o della fedeltà della promessa o della veridicità dell'asserto, nè altro vi era che simile guarentigia fornir potesse fuorchè la invocazione della divinità, scrutatrice dei cuori e vindice dello spergiuro. Simile necessità non si avvera riguardo al sacramento del matrimonio, il quale santifica bensì nell'interesse degli sposi la loro unione, ma non è all'esterna sua validità richiesto, bastando a produrre tutti gli effetti che gli sono propri, ch'ei sia legittimo benchè non rato.

Non può perciò ragionevolmente applicarsi a questo caso quel che poteva non senza ragione adottarsi per riguardo al giuramento.

Nulla aggiungerò al fin qui detto per riguardo a quelle disposizioni del progetto, che altro non sono se non l'attuazione del principio di separazione nel connubio del contratto dal sacramento. Questo principio parmi a sufficienza dalle cose dette chiarito e posto fuori d'ogni ragionevole contestazione, come parmi pur anco con esse giustificato il difetto onde lo stesso progetto da taluni s'incolpa di un articolo per cui l'adempimento del rito religioso si prescrive e rendasi pei cattolici obbligatorio.

Accade ora di far parola di quelle fra le disposizioni dello stesso progetto, che senza distruggere il principio di separazione e senza rendere obbligatorio il rito religioso, sono manifestamente intese a far sì che nell'immensa pluralità dei casi il contratto civile del matrimonio non vada dalla religiosa solennità scompagnato, confidando che disposizioni di tal genere assai gioverebbero a rendere più accettabile il progetto a chi del religioso elemento più fortemente preoccupato si mostri.

Prime fra le disposizioni di questo genere che parve alla Commissione dovessero all'accennato utile risultamento condurre, quelle sono per cui gli impedimenti del matrimonio ordinati appaiono in modo che niuno degli impedimenti canonici dai quali non suol la Chiesa dispensare non avesse del pari il carattere d'impedimento civile.

Fonte delle collisioni fra le due potestà suol essere la disparità degli impedimenti per cui bene spesso accadrebbe che il matrimonio civilmente contratto ricevere non potesse la sanzione religiosa.

A togliere perciò cotale disparità applicò l'animo la vostra Commissione, allargata alquanto in siffatto intendimento la sfera dei civili impedimenti, dato luogo nel progetto a quello del ratto, ed esteso ai cugini germani l'impedimento della parentela.

Non mancano d'altronde gravi ragioni che valgono a consigliare l'introduzione anche nella legge civile dei due mentovati impedimenti.

Se del ratto si parla, egli è palese non poter la rapita dare libero e pieno consenso al suo associarsi col rapitore prima che questo l'abbia alla sua libertà renduta e portata in luogo di piena sicurezza.

Or niuno non sa come nulla siavi che più valga a viziare il matrimonio, quanto il difetto di pieno e libero consenso dai due lati.

E se della parentela ragionasi che corre fra i cugini germani non è difficile il persuadersi quanto moral cosa giudicare si debba l'interdire fra loro la celebrazione delle nozze.

Dove si eccettuino coloro che in linea retta si trovano, o sono considerati a guisa di genitori e figliuoli, la ragione di proibire fra le persone unite per istretto vincolo di sangue in ciò consiste come ognun sa che importa il non aprir adito al maritaggio fra coloro che o sogliono insieme convivere, od anche vivendo separati corre fra loro tale intimità da autorizzare soverchia libertà di tratto e del conversare. Ora in questa condizione appunto trovansi nei loro rapporti i cugini germani, fra i quali perciò è cosa conveniente e morale l'interdire il maritaggio ad esempio di quanto la Chiesa in proposito dispone.

Appena è che io debba tenervi discorso di quegli impedimenti del coniugio che derivano dalla disparità di culto, dagli ordini sacri e dai voti monastici.

Questi impedimenti trovansi pure stabiliti dal progetto ministeriale, ed ebbero la sanzione di uno dei rami del Parlamento; e sebbene dal principio religioso pigliano origine, non mancano speciali considerazioni atte a consi-

gliarne l'adozione anche in legge regolativa del puro civile contratto.

Un articolo del quale ora vi debbo far parola è quello il quale fa nascere dal matrimonio religioso contratto fra certe e determinate persone un impedimento al matrimonio che volesse dall'uno dei coniugi religiosamente uniti contrarsi con diversa persona.

Nell'adottare questa disposizione fu la Commissione lontana dal pensare di dare ad un matrimonio meramente religioso gli effetti civili; il matrimonio meramente religioso continua a rimanere nello stato in cui si trova, vale a dire privo affatto di civili effetti.

Ma se avvenga che l'uno dei coniugi religiosamente uniti a vece di ottemperare, come pur dovrebbe, alla legge, facendo sancire la sua unione dalla civile autorità, cerchi di contrarre civil matrimonio con persona diversa, rotta la fede data e ricevuta al cospetto degli altari, parve alla Commissione che respingendo così invereconda ed immorale domanda, più che dare gli effetti civili ad un atto meramente religioso, si vendicasse troppo grave offesa voluta farsi alla religione ed alla pubblica moralità.

Pensò la stessa Commissione farebbe mala prova di sé e mal si cattiverebbe il pubblico suffragio quella legge sul contratto civile di matrimonio, che tali scandali, non che tollerasse, ma proteggesse.

Di un'altra delle disposizioni del progetto debbo ora intrattenere il Senato, che è pur essa dettata dal sentimento religioso. Questa è la disposizione che apre l'adito alla separazione personale a pro di quel coniuge che da contratto meramente civile vincolato ansioso si mostri di farlo santificare colla sacerdotale benedizione, e trovi a ciò l'altro coniuge decisamente ripugnante.

Avrebbe infallantemente potuto quel coniuge prevenire la infelicità del caso, o col far precedere al contratto civile la cerimonia religiosa, o coll'inserirvi la condizione per cui questa si rendesse condizione inseparabile di quello.

Ma per aver ommesse queste precauzioni, o non credute necessarie, o trascurate in grazia dell'affascinamento di mente da violenta passione originato, lascia ella d'esser degna di un qualche alleviamento la troppo lamentevole condizione di chi trovasi astretto di vivere unito ad un coniuge da cui gli comanda la coscienza di scostarsi?

Pognam caso, ed è questa la meno favorevole supposizione che far si possa, non essersi da bel principio prese le debite precauzioni onde antivenire il rifiuto per parte dell'altro coniuge a concorrere alla cerimonia religiosa, perchè nel primo bollore dell'età, e nell'infuriare delle passioni poco potesse sull'animo degli sposi il sentimento religioso, ma giunta l'età più matura, e calmata la foga delle passioni, senta l'un di loro il rimorso della coscienza che acerbamente gli rimprovera la trasgressa legge ecclesiastica, e comportar non possa più oltre la continuazione di uno stato che troppo inquieto e misero il rende.

Sembrò alla Commissione che anche in questa ipotesi venir si debba in soccorso dell'infelice e pentito coniuge, se non slacciato, rallentato almeno mercè della separazione il legame che lo stringe; al quale consiglio tanto più di buon grado appigliossi la vostra Commissione quanto ella nutre fiducia che somigliante separazione nei più dei casi non abbia ad essere di lunga durata, potendo crederci che il tedio dell'isolamento sia per condurre a breve andare il coniuge renitente all'adempimento del suo dovere al quale non avrebbe dovuto giammai mostrarsi ritroso.

Vengo ora a quello fra gli articoli del progetto, che suscitò



maggiori apprensioni nell'animo di vari fra coloro che presero parte alla presente discussione.

Voi vi accorgete, o signori, che io intendo di alludere all'articolo 38 del progetto. In questo articolo è fatta facoltà ad ambi i coniugi, ed anche ad uno di essi di dichiarare nel contratto civile di matrimonio, che egli non altrimenti intende di prestare il suo consenso a questa unione civile, salvo che l'unione medesima sia susseguita dal matrimonio religioso.

Fatta questa dichiarazione, secondo il progetto non altrimenti avrebbe effetto il matrimonio salvo entro giorni 15 dalla sua data si faccia fede all'ufficiale dello stato civile che la cerimonia religiosa venne adempiuta.

A indurre la Commissione a venire in questa sentenza di permettere ai contraenti di apporre nel contratto civile somigliante condizione valse principalmente il riflettere che nella realtà della cosa i più fra i cattolici che si accosteranno in obbedienza della legge al civile contratto di matrimonio non vi presteranno il verace e pieno loro consenso se non sotto la condizione che ei sia dalla Chiesa benedetto e consecrato.

E se in questi termini sta la cosa convien dire che la condizione altro non fa se non esprimere quel che è; la qual cosa non va mai dalla legge vietata.

Tutto quindi sta nel vedere se le condizioni possano ammettersi nel contratto di matrimonio, e se quella in discorso seco tragga inconvenienti tali che non siano controbilanciati dai vantaggi che siano per risultarne.

Contestano per verità gli oppositori che il contratto di matrimonio ammetta condizione alcuna, e il pareggiano ai così detti atti legittimi, che secondo il gius romano ripudiavano l'aggiunta di mora o di condizione.

La qual riflessione giunta agli inconvenienti troppo gravi, che dalla condizione apposta sono in loro senso per derivare, poco disposti si mostrano a dare in questa parte il loro voto di approvazione al progetto.

Ma se il matrimonio nella sua essenza considerato altro non è se non un contratto, per qual ragione non potrà esso ricevere come gli altri una condizione non che lecita ed onesta, ma generalmente sottintesa nei maritaggi dei cattolici?

Se giusta la dottrina della Chiesa attestata fra gli altri dall'Allasia, anche il matrimonio religioso può ammettere una condizione lecita ed onesta, che ne tenga in sospenso gli effetti sino a vederla compiuta, non v'ha ragione che altro si osservi per rispetto al contratto civile più che nol sia il rito religioso di condizione suscettivo.

Potrà forse esser dubbio, se tolta la legge che l'autorizzi, la condizione possa trovar luogo nel contratto di matrimonio, ma che possa la legge ammetterla, dove la giudichi conveniente e conforme al comune sentire dei contraenti non è cosa da potersi rinvocare in dubbio.

Che se si parla degli inconvenienti possibili a derivare dall'aggiunta condizione, egli è mestieri distinguere casi ordinari e comuni dagli straordinari ed infrequenti.

Nei casi ordinari altro effetto non produrrà la condizione fuor quello di tenere in sospenso durante il corto spazio di giorni quindici, che potrebbe pur anco essere abbreviato, la efficacia del contratto; il che è sì poca cosa da non portare il pregio di fermarvisi sopra più lungamente; tanto più che è da credersi, stando all'uso consueto, che i contraenti siano senza stringente necessità per ritardare sino all'ultimo giorno del termine il compimento del rito religioso che suole seguire immediatamente il civile contratto col passare che fanno tostamente i medesimi dalla sala del comune all'altare.

Restano i casi straordinari ed a questi io riferisco l'impugnare che facciasi la validità del rito, di che non può che restar giudice la Chiesa, come di cosa prettamente spirituale, siccome attenentesi all'amministrazione del sacramento.

Ma niuno non sa come ben di rado arrivi il vedere impugnata la validità del rito religioso. Non è perciò cosa da doverne fare sì gran caso da respingere per questa sola ragione la facoltà di apporre nel contratto civile una condizione che ha la sua ferma radice nel sentimento onde tiensi animato ogni cattolico da cui il matrimonio civilmente contraggasi, e che ha il nobile ed utile scopo di porre in armonia il precetto della legge col principio religioso: la buona fede d'altronde che non sarà mai difficile a stabilirsi in favore dei coniugi che obbedirono ad un tempo alle due leggi, e di cui sarebbe unico giudice il potere civile, assicurerà in ogni evento al loro coniugio i civili effetti.

Queste sono, o signori, le considerazioni che indussero la vostra Commissione a tenersi bensì ferma sul punto della separazione del contratto dal sacramento, senza cui niuna legge far si potrebbe che tal contratto regolasse, ed a non discendere a rendere per legislativo precetto obbligatoria la religiosa cerimonia, ma ad inserire nello stesso tempo nel suo progetto quelle speciali disposizioni, le quali senza contenere un abbandono di quei principii, possentemente contribuissero a rendere del tutto eccezionale ed infrequente il caso di matrimonio puramente civile e scompagnato dal rito religioso.

Non può la Commissione ripentirsi di essere entrata nella via della conciliazione nello scopo di troncargli al possibile l'adito a collisioni fra i due poteri, sempre ad entrambi nocevoli.

Ma se non è ella in grado di prescindere fin d'ora senza mostrarsi a sè stessa poco consenziente, non ha dessa su questo particolare tale tenacità di proposito, che non sia per mostrarsi arrendevole a tutte quelle modificazioni del suo progetto, le quali non siano per incagliarne e renderne più difficile l'accettazione.

L'importanza del fatto sta in suo senso nel non privare il paese del beneficio d'una legge regolatrice del contratto civile di matrimonio della quale abbiam solennemente promesso di dotarlo.

Non può, secondo che ella crede, stimarsi a troppo caro prezzo acquistato cotale beneficio dove pur far si dovesse a costo del sacrificio di qualche conseguenza rimota di un riguroso principio, o di qualche sviamento dalle strette regole di una severa ed inesorabile logica.

**PRESIDENTE.** È giunto, io credo, il momento in cui il Senato possa con cognizione di causa...

**D'ANGENNES.** Giacchè l'ora è tarda, io rifletterò solamente al sapientissimo senatore relatore ch'egli si fonda tutto in quel principio di dire che il contratto è solamente umano, quando che pochi ancora hanno del medesimo considerato quel punto capitale essenzialissimo della sua spiritualità...

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori di non allontanarsi, affinchè possa chiedere il loro voto sulla chiusura della discussione generale...

**D'ANGENNES.**... epperò resta ancora a risponderci intorno a quanto si oppose sul principio stabilito da Dio, il quale volle egli stesso congiungere e benedire le nozze, e quindi dare questa facoltà a tutti quelli che sotto di lui esercitano il ministero del sacerdozio. Dunque non è come qualunque altro contratto, e non si può ammettere assolutamente, giacchè interviene in esso un'essenzialità divina, sovranaturale.

La podestà civile può metter tutte quelle condizioni che sono richieste pel bene pubblico, e ne ha tutte le ragioni; ma sarà sempre vero che il principio di questo contratto è divino, stabilito da Dio.

**PRESIDENTE.** Credo che sia giunto il momento in cui con informatissima coscienza, il Senato possa deliberare sulla chiusura della discussione generale. La composizione di questa legge è tale, che forse sarà necessario che il Senato deliberi, prima di passare alla discussione degli articoli, sull'ordine di questa discussione, perchè ve ne sono alcuni di sì grande importanza, che l'ammissione preliminare di

essi potrà forse giovare a far sì che ciascuno possa internarsi nella discussione dei primi articoli di legge con sicura coscienza. In conseguenza, mi riservo di chiamare l'attenzione del Senato sopra il modo e l'ordine della discussione degli articoli.

Intanto pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2 e rimandata a lunedì al tocco.